

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ssa Marina Inches)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 13 SET. 2017 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale - Organi Istituzionali
(Angela Grandani)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13 SET. 2017 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **50** del Reg.

Data **7.9.2017**

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVAZIONE. (REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 28.12.2012)**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10.00** nella sala dell'Oratorio di via dei Gladioli - Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRA**ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BEFANI PATRIZIA	P		10) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) MAGGI MARCO	P		11) FERULLO MARINA	P	
3) CALVO MASSIMILIANO	P		12) BIANCHI ANDREA	P	
4) DEGLI ESPOSTI MARCO	P		13) MASSERA STEFANO	---	A
5) GASPARRI DAMIANO	P		14) VINCENZI PIERO	---	A
6) MINGHELLA EMANUELE	P		15) TOPPI STEFANO	P	
7) GRIMALDI ANGELO	P		16) VERGATI DARIO	P	
8) PASSERINI ANDREA	P				
9) FRATTURATO EUGENIO	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Massera (giustificato)** e **Vincenzi**.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **Marco Degli Esposti** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. ssa Marina Inches**

La seduta è **PUBBLICA**

Relazione al Consigliere delegato Dott. Marco Maggi.
Escono i Consiglieri Fratturato, Bianchi, Vergati e Toppi = 11 presenti.

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI.
APPROVAZIONE. (REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL
28.12.2012)

Premesso:

- che il quadro normativo a livello nazionale è oggi regolato dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, recependo la direttiva europea, ha modificato, in modo sostanziale, la normativa quadro vigente contenuta nella Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che con l'art. 198 indica le competenze proprie dei comuni tra le quali quello di concorrere alla regolamentazione della materia;
- che il d.lgs. n. 152/2006 oggi vigente disciplina la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, con norme che introducono anche la definizione della gestione dei rifiuti dove si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tutte le operazioni connesse;
- che con Determinazione a contrarre n° 102 del 21/02/2017 veniva stabilito di attivare idonea procedura di gara per l'affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo "Porta a Porta" e gestione dell'ecocentro comunale, esteso a tutto il territorio comunale;

Considerato che a breve saranno esaminate le offerte pervenute a seguito della pubblicazione del bando;

Vista, pertanto, la necessità di aggiornare il regolamento di igiene urbana contemplando come sistema di raccolta dei rifiuti quello con il porta a porta esteso a tutto il territorio comunale, in linea con il progetto tecnico approvato e posto a base di gara;

Visto il nuovo regolamento dei rifiuti nel quale vengono contemplate:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del d.lgs. n. 03.04.2006, n. 152;

Ritenuto necessario approvare il Regolamento per la gestione dei rifiuti;

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 19.7.2017

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

(Arch. Vincenzo Maia)

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li _____

PARERE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che detto articolo sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Uditi gli allegati interventi e dichiarazioni di voto;

Con voti favorevoli 11, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 11 presenti e votanti; assenti 6 (Massera, Vincenzi, Fratturato, Bianchi, Vergati e Toppi);

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni esposte in premessa, il Nuovo Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti composto da n. 52 (cinquantadue) articoli che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. **È revocata** la propria precedente deliberazione n. 50 del 28.12.2012.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 11, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 11 presenti e votanti; assenti 6 (Massera, Vincenzi, Fratturato, Bianchi, Vergati e Toppi);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI SANTA MARINELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO 1 – NORME GENERALI	pag. 4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	
Art. 2 Definizioni	pag. 5
Art.3 Classificazione dei rifiuti	pag. 8
Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata - distribuzione sacchetti utenze domestiche per servizio di raccolta "porta a porta"	pag. 11
Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento	pag. 13
Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ex art. 198, comma 2, lettera g). del D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i. e del Decreto legislativo 16/01/2008, n.4 e s.m.i.	pag. 14
Art. 7 Introduzione del KPI e dei Criteri organizzativi e gestionali	pag. 24
Art. 8 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti	pag. 27
Art. 9 Divieti ed obblighi generali	pag. 28
Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 30
TITOLO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	pag. 31
Art. 11 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati	
Art. 12 Servizio di raccolta "porta a porta"	pag. 33
Art. 13 Servizio di raccolta con mini isole ecologiche di prossimità	pag. 35
Art. 14 Gestione della frazione verde	pag. 37
Art. 15 Gestione della frazione umida	pag. 38
Art. 16 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	pag. 42
Art. 17 Gestione della frazione carta	pag. 44
Art. 18 Gestione della frazione vetro	pag. 47
Art. 19 Gestione della frazione plastica	pag. 50
Art. 20 Gestione della frazione secca residua	pag. 54
Art. 21 Gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE	pag. 57
Art. 22 Gestione di Pile e Farmaci	pag. 60
Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani	pag. 61
Art. 24 Contratto integrativo	
Art. 25 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	
Art. 26 Altre raccolte differenziate	pag. 62
Art. 27 Associazioni di volontariato	

Art. 28 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	
Art. 29 Stazione ecologica comunale (Centro di Raccolta)	pag. 63
Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	pag. 64
Art. 31 Trasporto dei rifiuti	
TITOLO 3 – SERVIZI DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DELLE ALTRE TIPOLOGIE DEI RIFIUTI E DEI CIMITERIALI	
Art. 32 Definizione e disposizioni	pag. 65
Art. 33 Spazzamento meccanizzato e manuale	
Art. 34 Cestini stradali	pag. 77
Art. 35 Raccolta rifiuti abbandonati	pag. 78
Art. 36 -pulizia spiagge litorale comunale	pag. 79
Art. 37 Raccolta carogne animali	pag. 81
Art. 38 Smaltimento rifiuti inerti- Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili	pag. 82
Art. 39 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	
Art. 40 Pulizia dei mercati	pag. 83
Art. 41 Pozzetti stradali – grigliati	pag. 84
Art. 42 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	
Art. 43 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	pag. 86
Art. 44 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	
Art. 45 Sgombero neve	pag. 87
Art. 46 Gestione dei rifiuti cimiteriali	pag. 88
Art. 47 Deiezioni canine	pag. 90
TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 48 Controlli ed accertamenti	pag. 91
Art. 49 - Riepilogo frequenze di raccolta	pag. 92
Art. 50 Sistema sanzionatorio	pag. 93
Art. 51 Norme in deroga ed entrata in vigore	pag. 97
Art. 52 Norme finali	

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento:

Il presente Regolamento disciplina, in linea generale, la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, di seguito denominati R.U. e di quelli speciali assimilati e non, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento per il territorio Comunale di Santa Marinella.

In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

Il presente Regolamento viene predisposto, per quanto attiene ai servizi di igiene urbana, nel rispetto ed ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Nel nostro Comune l'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata già da diversi anni con il sistema di raccolta dei rifiuti, comunemente definito "porta a porta", con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta sia essa del tipo stradale, domiciliare e presso la stazione di conferimento fino al suo trasporto negli impianti di destinazione finale;
- c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
- d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;

- e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- g) assicurare lo spazzamento stradale ed i suoi servizi collaterali;
- h) assicurare il trasporto ed il corretto conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento finale per le specifiche tipologie di rifiuti;
- i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- l) regolamentare ed implementare il servizio di gestione dell'esistente isola ecologica comunale, attualmente individuata in via Perseo, loc. Perazzeta e disciplinare tutte le attività derivanti dall'eventuale ampliamento della citata isola ecologica e/o la realizzazione, all'interno del territorio comunale, di altro sito idoneo;

Art. 2 Definizioni:

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
- UTENTE:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
 - UTENZE CONDOMINIALI:** edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
 - UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - UTENZE NON DOMESTICHE:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;

PRODUTTORE: l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario, comunemente detto anche sistema di raccolta con modalità "porta a porta";

RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;

RACCOLTA DI PROSSIMITA': isole non presidiate, aperte al pubblico e attrezzate con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano differenziabile;

RACCOLTA A CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, RAEE ed altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con il soggetto Gestore del servizio.

RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

STAZIONE ECOLOGICA: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le principali frazioni di rifiuto conferibili sono: **carta;** cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc..

Si riporta, in proposito, la tabella contenente i codice CER autorizzati che si intende parte integrante del presente Regolamento, salvo integrazioni a seguito di nuova procedura di gara.

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;

SMALTIMENTO DEFINITIVO: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;

IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;

IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita o pure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o

all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Art.3 Classificazione dei rifiuti:

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

3. Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

In particolare:

1) I rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

a) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti

avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccoli ossi, e simili;

b) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, vestiario, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

c) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;

d) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

e) **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

f) **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

2) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani come indicato all'art. 6 del presente Regolamento.

I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

- 4) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
- 5) Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente, anche mediante convenzione con il soggetto Gestore del servizio di igiene urbana previsto al successivo art. 7 del presente Regolamento.
- 6) Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV:

Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata – distribuzione sacchetti utenze domestiche per servizio di raccolta “porta a porta”.

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato con la separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- Diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;
- Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della loro produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- Incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti organici (Humus) e/o compost agricoli;

- Istituire un servizio di raccolta di RAEE e materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo, per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
 - Migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono e/o comunque è opportuna, l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - Ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - Contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.
- L'articolo 205 del DLgs 152/2006, attualmente in vigore, prevedeva al comma 1 quanto segue: "..... in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
 - b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
 - c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012...."

L'articolo 11 della Direttiva europea 2008/98/CE ha prorogato il raggiungimento di tali obiettivi e recita: "...prevede l'obiettivo del 50% del riciclaggio carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e del 70% per altri materiali, obiettivi raggiungibili questi entro il 2020...".

Con riferimento all'art. 15 del capitolato speciale di appalto approvato in data 20/01/2016 con deliberazione n. 7 della Giunta Comunale, e fermo restando, in proposito, gli impegni che saranno sottoscritti dal soggetto Gestore aggiudicatario

del nuovo appalto di igiene ambientale, viene richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimali:

"... A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il raggiungimento del 55% di raccolta differenziata a partire dal primo anno dell'appalto, con l'obiettivo minimo del 60% già dal secondo anno fino a raggiungere, a regime, una percentuale non inferiore al 65%(cfr. Indicatore chiave di prestazione KPI punto 1.1:1.)".

Si ricorda in proposito che il comma 3 dell'articolo 205 del DLgs 152/2006 recita: "Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni."

Per quanto sopra è di fondamentale importanza prevedere il rispetto delle norme di cui sopra anche per non incorrere in provvedimenti sanzionatori che potrebbero riguardare i soggetti interessati al controllo della gestione del servizio di igiene urbana. (rif. modello KPI e modello sanzionatorio allegati alla Deliberazione n. 7 della Giunta comunale del 20/01/2016).

Il soggetto Gestore dovrà garantire la fornitura per tutta la durata dell'appalto, dei sacchetti per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:

2.1 Frazione organica: I sacchetti dovranno essere di adeguata capacità in funzione dei contenitori in dotazione agli utenti domestici, in materiale mater bi di colore chiaro e semitrasparente;

2.3 Plastica ed imballaggi in plastica: I sacchetti dovranno essere di adeguata capacità in funzione dei contenitori proposti agli utenti, semitrasparenti di colore giallo chiaro con spessore minimo di 60 micron;

Tutti i sacchi forniti dovranno avere un codice a barre di identificazione dell'utente.

Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento:

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi fin dalla loro fonte.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche ecc.), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la flora e la fauna ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

➤ mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali ed energetiche che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali

Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi:

Ex art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 195 comma 2 lett. e

Non avendo lo Stato ancora emanato alcun regolamento per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 195, c.2, lett. e) e (D.lgs. n. 152/2006), ancora si applicano i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

6a) CRITERI QUALITATIVI:

1. Sono considerati **qualitativamente** assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi, e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza ed al loro limite quantitativo di cui ai successivi punti:

- a) rifiuti che derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

c) rifiuti provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini non di materie prime e prodotti finiti, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006;

2. Sono inoltre considerati rifiuti assimilati agli urbani, quelli che rispettano le seguenti condizioni relative alla qualità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del richiamato ex D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta; plastica; cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi e adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti);
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o

prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti);

- Ingombranti;
- Accessori informatici;

b) Sono inoltre **assimilati ai rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 2, lett. g) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture Sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23/12/1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine, derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente regolamento;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura ed altri tipi di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica controllata; in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale A.T.O.;
- rifiuti verdi;

6b) CRITERI QUANTITATIVI;

Sono assimilati ai rifiuti urbani quelle sostanze non pericolose elencate nel richiamato art. 6, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli dell'abitazione civile, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali e commerciali, di servizi e da attività sanitarie a meno delle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq. I rifiuti che superano le suindicate soglie quantitative per ciascuna tipologia di rifiuto, vanno considerati rifiuti speciali. In ogni caso sono comunque assimilati ai rifiuti solidi urbani quei rifiuti che, rispondendo ai criteri qualitativi di cui al precedente art.6a), superano il limite quantitativo di cui al precedente capoverso, purché il comune di Santa Marinella, tramite il concessionario del servizio ed effettuate le opportune verifiche, definisca le specifiche misure organizzative atte a gestire tali tipologie di rifiuti e stipuli apposita convenzione.

Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali, in chiave volumetrica, viene fissato secondo il principio generale per il quale tali rifiuti abbiano un volume e peso, su

base settimanale, tali da non richiedere modalità speciali di raccolta e conferimento; nello specifico, si farà riferimento alla volumetria massima dei contenitori utilizzati sul territorio per le utenze commerciali per la raccolta differenziata "porta a porta", solitamente pari al massimo a 120/240/360 litri e per particolari utenze commerciali denominati "grandi produttori", fino al cassonetto da lt. 1.100, per ogni tipologia raccolta, oltre i quali l'azienda produttrice dovrà provvedere allo smaltimento oneroso.

3. Sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità.

4. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato effettuato da privati cittadini a condizione che la potatura abbia un volume tale, su base semestrale, da non richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto; nello specifico, si farà riferimento alla volumetria massima dei contenitori utilizzati sul territorio per le utenze commerciali per la raccolta differenziata "porta a porta", solitamente pari al massimo a 120/240/360 litri, per ogni tipologia raccolta, oltre i quali l'utente dovrà provvedere allo smaltimento oneroso. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

5. I rifiuti inerti sono considerati assimilabili agli urbani solamente qualora derivino da piccoli interventi manutentivi domestici e non superino i quantitativi di 200 kg/anno/utente e siano conferiti presso l'isola ecologica comunale da privati cittadini.

6. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si avvale a tale riguardo della collaborazione del soggetto Gestore del servizio o di altri soggetti individuati dal Comune.

TABELLA 1a

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI

Ka: Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

TABELLA 4A

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

Kd Coefficiente di produzione kg/m² anno

		NORD	CENTRO	SUD
		min - max	min - max	min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	3,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30

12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67-78,97	29,93-90,55	29,93 - 90,50

23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

Art. 7 Introduzione del KPI e Criteri organizzativi e gestionali:

Il nuovo progetto di raccolta porta a porta e relativo capitolato (deliberazione n. 7 della Giunta comunale del 20/01/2016) per il servizio di igiene urbana prevedono un sistema di controllo del soggetto Gestore mediante l'utilizzo di un "Indicatore chiave di prestazione" (*Key Performance Indicator*) denominato per brevità KPI, le cui principali caratteristiche sono contenute in uno specifico elaborato allegato al progetto approvato; questo innovativo sistema di verifica delle prestazioni dell'impresa esecutrice del servizio di raccolta permetterà al Comune di Santa Marinella di avere la situazione dell'appalto costantemente sotto controllo.

Nei successivi paragrafi sono pertanto richiamati i singoli KPI ai quali si riferiscono i singoli servizi che il soggetto Gestore dovrà obbligatoriamente eseguire per tutta la durata del nuovo appalto di igiene urbana.

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e nel rispetto dei principi generali di gestione stabiliti dal Comune di Santa Marinella ai sensi del precedente art. 5, del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel *"Capitolato Speciale d'Appalto"* e nelle norme, prescrizioni e condizioni minime per l'esecuzione dei servizi contenute nella Relazione Tecnica approvata con la citata deliberazione di GM, per *"l'affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo "Porta a Porta" e gestione dell'Ecocentro Comunale"*;

2. Il soggetto Gestore del servizio, in accordo con il Comune, promuove tutte quelle innovazioni e sperimentazioni, qualora opportune, allo scopo di favorire:

- la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti indifferenziati non riciclabili;
- un corretto riutilizzo, riciclaggio e recupero degli stessi e le sottoscrizioni delle convenzioni con i singoli consorzi di filiera aderenti al CONAI;
- lo studio di nuove forme di trattamento del materiale umido in loco;

Tutto ciò potrà e dovrà avvenire con il coinvolgimento delle utenze tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione che saranno a carico del soggetto concessionario del servizio.

3. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento, possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi.

In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di raccolta, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per diverse categorie di utenze.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune, può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle disposizioni contenute nella "Relazione tecnica e nel Capitolato Speciale d'Appalto", approvati in data 20/01/2016, con deliberazione n. 7 della Giunta comunale.

6. Ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria a favore degli utenti virtuosi, si rende necessaria un'articolazione organizzativa della raccolta basata sull'individuazione del contenitore e del sacchetto dato in uso a tutte le utenze.

Proprio per la ricerca e per l'individuazione di una specifica "Tariffa puntuale" incentivante da applicare alle utenze, il nuovo progetto di igiene urbana ha previsto dei sistemi che dovranno essere sviluppati dal soggetto concessionario del servizio, per individuare le soluzioni migliori finalizzate alla scelta della "Tariffa puntuale" incentivante da applicare alle singole utenze.

7. Il concessionario del servizio, in accordo con il Comune, introduce, in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- Ritiro a domicilio con sistema di raccolta definito "porta a porta";
- Conferimento presso l'isola ecologica comunale;

- Eventuale ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto Gestore;
- Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati.
- In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:

 - Ritirare l'Eco - calendario presso la sede operativa che sarà indicata dal soggetto concessionario del servizio;
 - Partecipare e/o essere informato sui contenuti del "Piano di comunicazione ed informazione all'utenza", che sarà realizzato dal soggetto concessionario del servizio;
 - Ritirare, in tempo utile, la nuova fornitura di contenitori presso la sede operativa che sarà indicata dal soggetto concessionario del servizio, prima dell'avvio del nuovo appalto;
 - Ritirare, in tempo utile, la nuova fornitura di sacchi presso la sede operativa che sarà indicata dal soggetto concessionario del servizio, e ripetere annualmente la suindicata operazione per tutta la durata dell'appalto d'igiene urbana in vigore al momento di validità del presente Regolamento;
 - Esporre i contenitori e/o i sacchi, all'esterno dell'abitazione secondo il calendario prestabilito;
 - Depositare i rifiuti nelle singole buste e/o nei contenitori dedicati alle singole frazioni merceologiche dei rifiuti entro le ore 5,00 del mattino del giorno di raccolta o la sera dopo le ore 20,00 antecedenti il giorno di raccolta;
 - Ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore;

- Custodire e tenere puliti i contenitori che saranno consegnati in comodato gratuito dal soggetto concessionario del servizio, all'interno delle pertinenze dell'immobile.

8. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.

Il conferimento di tutti i materiali prodotti dall'utente, dovrà avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 48 del presente regolamento.

9. Il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune, potrà istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 8 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti:

1. Il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune, definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

- Carta ed imballaggi in carta e cartone;
- Contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
- Farmaci scaduti, pile, contenitori T/F ed altri pericolosi;
- Frazione organica;
- Frazione verde;
- Legno ed imballaggi in legno;
- Contenitori per liquidi in metallo ed altri metalli;
- RAEE (TV, monitor, telefoni cellulari, stampanti, fax e rifiuti elettronici in ogni genere);
- Rifiuti ingombranti (mobilio, frigo, eccetera);
- Scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
- Contenitori per liquidi in vetro e altro vetro;

- Materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- Altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

2. Il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune di Santa Marinella, avrà la facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 9 Divieti ed obblighi generali:

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi:

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori consegnati agli utenti e dislocati nel territorio comunale ovvero presso l'isola ecologica comunale;
- Il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal soggetto gestore, di cui vengono date opportune forme di pubblicità;
- Il conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata;
- Esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta sopra indicati e precisati nell'Eco-calendario pubblicizzato agli utenti;
- Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

- L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olii civili ed industriali e simili;
- L'eventuale spostamento dei contenitori consegnati all'utenza;
- Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
- Il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- Il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;

3. Non viene considerato abbandono:

- Il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche per una corretta gestione delle stesse.

A tal proposito il soggetto concessionario del servizio indicherà le modalità ad ogni singolo utente per un corretto utilizzo delle medesime strutture affinché non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario e/o danno all'ambiente.

4. Il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune e gli organi di vigilanza e controllo, dovrà attivare la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

5. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

6. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento, anche con apposite convenzioni da sottoscrivere con il soggetto Gestore e/o con altre imprese autorizzate a norma di legge.

7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti:

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 11 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati:

1. La raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati è organizzata in base alle diverse tipologie di rifiuti, secondo le modalità e la frequenza di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il soggetto concessionario del servizio.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Comune, in accordo con il soggetto concessionario del servizio, e approvate dalla Giunta Comunale nella Relazione Tecnica di progetto e nella relativa Relazione Tecnica di progetto esecutiva prodotta dal soggetto concessionario del servizio all'atto dell'affidamento dell'appalto.
4. Il conferimento nei contenitori (inclusi i sacchetti) ed i servizi di spazzamento meccanizzato o manuale sono improntati sui seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:
 - Dopo l'uso i coperchi dei contenitori devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;
 - E' vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E' vietato inoltre conferire: sostanze liquide; materiale acceso o non completamente spento; materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento; sostanze putrescibili senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
 - Il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando

parzialmente i contenitori previsti, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori in dotazione agli utenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente e/o al soggetto Gestore;

- I contenitori dati in dotazione, in comodato d'uso, devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
- Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente i oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Resta in ogni caso vietata l'immissione nel circuito di raccolta, delle seguenti tipologie di materiali:

- Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- Rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- Rifiuti urbani pericolosi;
- Rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
- Beni durevoli;
- Altre tipologie di rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) potranno essere collocati, ove possibile, all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- A consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- A collaborare con il soggetto concessionario del servizio, previo accordo con il Comune, nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- A comunicare al soggetto concessionario del servizio, anche tramite il Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 12 Servizio di raccolta "porta a porta":

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (o in porzioni condominiali e private, di facile accesso e previa formale autorizzazione dei proprietari all'ingresso per il ritiro da parte degli operatori del concessionario del servizio).

2. Per alcune frazioni dei R.U. (Rifiuti ingombranti RAEE e rifiuti verdi) il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita con il soggetto concessionario del servizio, previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee ("Piano di comunicazione ed informazione all'utente").

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana, salvo diverse soluzioni concordate con il soggetto concessionario del servizio ed in accordo con gli Uffici tecnici comunali competenti.

5. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, salvo diverse soluzioni concordate tra il soggetto concessionario del servizio e il Condominio ed in accordo con gli Uffici tecnici comunali.

6. Il soggetto concessionario dei servizi, esclusivamente in casi eccezionali e adeguatamente motivati, in deroga all'esposizione dei singoli contenitori da parte dei condòmini, fornirà, previa autorizzazione del Comune, in comodato gratuito, alle utenze di cui al precedente comma, appositi contenitori di adeguata capacità che rimarranno di norma di proprietà del Comune e/o del concessionario del servizio. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. Sono ammessi contenitori simili acquistati dalle utenze autonomamente previo assenso preventivo del soggetto concessionario del servizio.

7. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune riterranno necessari - per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi - i contenitori dovranno essere collocati vicino

all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che saranno impartite dagli Uffici competenti.

8. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori di idonea capacità messi a disposizione dal soggetto concessionario del servizio e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

9. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

10. Alle utenze che si insediano nel territorio e che sono in regola con il pagamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani, sarà fornito a cura del soggetto concessionario del servizio, un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste nella Relazione Tecnica di progetto esecutiva prodotta dal soggetto concessionario del servizio.

11. Nelle situazioni strettamente necessarie, nel caso del posizionamento dei contenitori afferenti gli esercizi commerciali e/o condominiali, a discrezione del Comune, potrà essere autorizzato il posizionamento dei contenitori all'esterno, previa presentazione di un progetto di inserimento ambientale che proponga l'utilizzo di strutture idonee al contesto urbano e paesaggistico e nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Progetto andrà presentato al Servizio Ambiente e dovrà ottenere il Nulla Osta da parte degli altri uffici ed Enti competenti.

Per il posizionamento delle strutture, dovrà essere richiesta altresì l'occupazione di suolo pubblico con il pagamento dei relativi oneri che saranno calcolati dall'ufficio Patrimonio.

Art. 13 Servizio di raccolta con mini isole ecologiche di prossimità:

1. All'interno del territorio comunale di Santa Marinella il soggetto concessionario del servizio, in accordo con il Comune, metterà a disposizione degli utenti delle "mini isole ecologiche", ovvero punti di conferimento allestiti con diversi contenitori per la raccolta dei materiali, la cui esatta ubicazione sarà individuata, di concerto con l'Ente Appaltante ed il soggetto concessionario del servizio. Dette "mini isole ecologiche" si rendono necessarie per tutti quegli utenti che possiedono una seconda casa e che quindi sono soggetti ad un flusso turistico prettamente estivo o che comunque soggiornano nei week end, i quali non sono in grado di rispettare il calendario previsto per il conferimento delle diverse frazioni di materiale raccolto in maniera differenziata.

Queste "mini isole ecologiche", saranno costituite, salvo diverse soluzioni prospettate dal soggetto Gestore, da almeno i cinque contenitori principali necessari per la raccolta delle principali frazioni merceologiche di rifiuti (carta, plastica, vetro, umido ed indifferenziato).

In tal modo, gli utenti di ritorno alla loro abitazione principale che, come detto, non potranno necessariamente rispettare il calendario di raccolta previsto per il giorno successivo, potranno depositare i loro rifiuti, raccolti in maniera differenziata, nelle suindicate "mini isole ecologiche" che, in ogni caso, dovranno avere le seguenti caratteristiche minimali:

- Essere adeguate alla frazione dei rifiuti che saranno collocati all'interno dei contenitori ed in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;

- Essere opportunamente posizionati, in numero adeguato e sufficiente ed, avendo l'accortezza che lo svuotamento dei contenitori sia gestito in modo ottimale;
 - Che i contenitori all'interno delle "mini isole ecologiche" siano realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
 - Essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile, intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
 - Essere mantenute in costante efficienza e pulite periodicamente a cura del soggetto concessionario del servizio.
2. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
3. Il servizio dovrà comprendere, inoltre, la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Art. 14 Gestione della frazione verde:

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (verde) per le sole utenze domestiche.

Il servizio di raccolta del verde per le utenze domestiche sarà eseguito con modalità domiciliare con prelievo del rifiuto direttamente presso gli utenti. Tutti i nuclei familiari che necessitano del presente servizio dovranno essere dotati a cura del concessionario del servizio di appositi contenitori da 360 Lt. da poter esporre sul suolo pubblico, presso il numero civico dell'utenza, secondo il calendario di raccolta che il soggetto concessionario del servizio dovrà comunicare agli utenti.

Sul contenitore dovrà essere apposta la specifica scritta "Comune di Santa Marinella Servizio di Igiene urbana – Raccolta domiciliare del rifiuto verde" ed il nome del soggetto concessionario del servizio di igiene urbana.

La suddetta raccolta avrà una frequenza almeno settimanale (1/7) nel periodo invernale (dal 1 ottobre al 31 maggio) e sarà adeguatamente intensificata nel periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) secondo quanto indicato nel progetto approvato unitamente a quanto specificato nel progetto presentato dal soggetto concessionario del servizio all'atto dell'affidamento del servizio;

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

La frazione verde raccolta è di norma destinata agli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligneo-cellulosici;

I materiali derivanti dal primo taglio e le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), potranno essere sottoposti a triturazione presso l'Ecocentro e successivamente inviati in appositi impianti di trattamento (compostaggio – biomassa), per il riutilizzo del prodotto in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Sarà cura del soggetto concessionario del servizio e delle utenze potenzialmente interessate, promuovere la pratica del compostaggio domestico per tale frazione dei rifiuti, che dovrà comunque essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando, per quanto possibile, lo sviluppo di insetti e di odori.

Art. 15 Gestione della frazione umida:

Il servizio consiste nella raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), detta anche comunemente "umido".

Le utenze da servire saranno:

1. domestiche;
2. non domestiche/commerciali (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive in genere).

Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare con buste semi trasparenti biodegradabili o similari della capacità indicativa di 15/20 lt., che saranno fornite dal soggetto concessionario del servizio per tutta la durata dell'appalto, poste all'interno di contenitori di colore **MARRONE**, già forniti dal comune di Santa Marinella, della capacità indicativa di 15/20 lt. denominati anche "sottolavello".

Il soggetto Gestore, senza costi aggiuntivi, dovrà fornire appositi contenitori agli utenti non ancora provvisti nonché a sostituire quelli esistenti che si dovessero deteriorare nel corso dell'appalto.

I contenitori deteriorati e/o rotti e/o spariti a causa dell'incuria dell'utente, saranno addebitati allo stesso secondo il valore medio di mercato reperibile sul "sito" del fornitore dei contenitori stessi e previa approvazione da parte degli uffici competenti del Comune di Santa Marinella.

La busta dovrà essere conferita chiusa all'interno del mastello "dedicato" il quale dovrà essere fornito, a cura e spese del soggetto concessionario del servizio, di apposito sistema di chiusura anti randagismo.

Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente le buste "dedicate" alla raccolta e sarà compito del soggetto concessionario del servizio verificare tale adempimento, segnalando all'amministrazione eventuali utenti inadempienti.

In particolare il contenitore per la raccolta dell'organico non potrà essere utilizzato per allocare buste contenenti altre frazioni merceologiche di rifiuti.

Gli operatori ecologici non dovranno raccogliere rifiuti conferiti in buste non conformi e/o in contenitori non dedicati.

Il contenitore dovrà essere conferito la sera antecedente il giorno di raccolta indicato nell'Eco - calendario dopo le ore 22,00 in inverno e dopo le 23,00 in estate, del giorno antecedente la raccolta e/o entro le ore 5,00 del giorno previsto per la

raccolta, all'esterno della propria abitazione (o in spazi previamente concordati e autorizzati).

Attualmente le utenze commerciali sono già dotate di contenitori da 240/260 lt., di colore **MARRONE** che, qualora necessario, dovranno essere integrati dal soggetto Gestore senza costi aggiuntivi per il Comune di Santa Marinella salvo quanto detto in precedenza per i contenitori degli utenti domestici.

Il soggetto concessionario del servizio indicherà al Comune di Santa Marinella quelle utenze commerciali produttrici di notevoli quantitativi di "umido", quali fioristi, vivaisti, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, ortofrutticoli e simili oltre agli istituti scolastici dove sono presenti le mense, affinché gli stessi siano dotati, a seconda delle esigenze, di contenitori di adeguata capacità, che saranno comunque forniti dal soggetto concessionario del servizio.

Per tutte le tipologie di utenze fin qui rappresentate, eventuali ulteriori contenitori necessari per un corretto dimensionamento del progetto, oltre a quelli indicati nei propri elaborati, saranno a carico del soggetto partecipante.

Il Comune renderà disponibile al soggetto concessionario del servizio, prima dell'attivazione del servizio, un elenco degli operatori commerciali interessati.

Per comodità degli utenti ed in accordo con l'Amministrazione Comunale di Santa Marinella, è stato diviso il Calendario di raccolta in due diversi periodi temporali così definiti:

Periodo invernale: "1 ottobre - 31 maggio" e periodo estivo "1 giugno - 30 settembre"

FREQUENZE PERIODO INVERNALE (1 ottobre - 31 maggio)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di tre volte a settimana (3/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.

Per le utenze commerciali è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l'utilizzo da parte delle utenze commerciali di manufatti di maggiori dimensioni.

Anche per le utenze commerciali la raccolta avverrà con cadenza minima di tre volte a settimana (3/7).

Saranno utilizzati, in linea di massima, automezzi a vasca ribaltabile di piccola/media portata e/o mini compattatori, o altre tipologie di mezzi ed attrezzature che il soggetto concessionario del servizio dovrà specificatamente indicare.

I mezzi e le attrezzature proposte dovranno essere, in ogni caso, compatibili con le operazioni di trasbordo dei rifiuti e dei materiali raccolti, in automezzi con più elevate capacità di carico.

Il parco mezzi sopra ipotizzato, potrà essere integrato, per un corretto svolgimento del servizio, anche da un veicolo tipo Piaggio Porter (o similare) e/o da un APE Car tre ruote, o similare), per quelle zone difficilmente percorribili e/o non raggiungibili da automezzi di maggiori dimensioni.

FREQUENZE PERIODO INVERNALE (1 ottobre - 31 maggio)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di tre volte a settimana (3/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00 ma per le utenze commerciali il servizio dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 11,00.

Per le utenze commerciali ed in particolar modo per quelle dedicate, di cui in premessa, fermo restando la frequenza minima di tre volte la settimana (3/7), è previsto un aumento delle frequenze di raccolta con particolare riferimento a quelle utenze produttrici di consistenti quantità di umido (ristoranti, pizzeria, mense, ecc.).

Nei periodi critici dell'anno (luglio ed agosto) sarà cura del soggetto concessionario del servizio indicare al Comune di Santa Marinella le modalità di svolgimento del

servizio di raccolta specificando quando e dove le stesse frequenze dovranno essere ulteriormente intensificate.

Tale specifica situazione progettuale dovrà tener conto sia del personale (anche stagionale) che dei mezzi ed attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi in tali periodi.

Le modalità di raccolta saranno le medesime del periodo autunno-inverno mentre il personale ed il relativo parco mezzi utilizzato, dovrà necessariamente essere integrato.

Nel proprio progetto - offerta il soggetto concessionario del servizio dovrà prevedere un piano di intervento per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui frequenza, non potrà essere inferiore ad una volta al mese (1/30) per tutto il periodo dell'anno, salvo diverse proposte migliorative che il soggetto concessionario del servizio potrà proporre. Per tale servizio dovranno essere indicate la tipologia del mezzo, le sue caratteristiche tecniche ed il personale utilizzato.

L'Eco - calendario e le modalità di svolgimento del servizio saranno comunicate agli utenti a mezzo di apposito "Piano di comunicazione ed informazione all'utenza" che sarà curato dal soggetto concessionario del servizio in accordo con il Comune di Santa Marinella.

Il trasporto e lo smaltimento del rifiuto organico (umido) presso l'impianto di destinazione finale dovrà avvenire entro e non oltre le 72 ore dal suo prelievo.

La pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e ai condomini nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 16 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico):

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i., attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie quali cumulo, buca (ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico), casse di compostaggio, composteer ecc. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- Seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Per tutte le specifiche si rimanda al relativo Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico ed ai dépliant che il soggetto Gestore fornirà agli utenti nell'ambito della suo "Piano di comunicazione ed informazione all'utenza".

Il comune di Santa Marinella si riserva di avviare un progetto sperimentale, avente ad oggetto il compostaggio "comunitario", in compostiere di nuova generazione, messe a disposizione a cura e spese dal soggetto Gestore.

Qualora il progetto avesse successo in termini di percentuali di raccolta differenziata e venissero reperiti i finanziamenti necessari per l'acquisto delle compostiere comunitarie o che le stesse venissero fornite dal soggetto Gestore su esplicita ed insindacabile richiesta del Comune, il sistema verrà definitivamente applicato modificando conseguentemente il sistema attualmente in uso relativo al trattamento della frazione umida.

Art. 17 Gestione della frazione carta:

Il servizio consiste nella raccolta della carta, cartone ed imballaggi di cartone.

Le utenze da servire saranno:

1. domestiche;
2. non domestiche/commerciali (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive in genere).

Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare mediante l'utilizzo di contenitori di colore **BIANCO già forniti dal comune di Santa Marinella**, della capacità indicativa di 40 lt. che saranno integrati, qualora necessario, in occasione della nuova gara di appalto a cura e spese del nuovo Soggetto gestore; con ulteriori contenitori che, sentito l'Ente Appaltante, potranno essere di colore **BLU** secondo le nuove disposizioni della Comunità Europea.

Il soggetto Gestore, senza costi aggiuntivi, dovrà fornire appositi contenitori agli utenti non ancora provvisti nonché a sostituire quelli esistenti che si dovessero deteriorare nel corso dell'appalto.

I contenitori deteriorati e/o rotti e/o spariti a causa dell'incuria dell'utente, saranno addebitati allo stesso secondo il valore medio di mercato reperibile sul "sito" del fornitore dei contenitori stessi e previo approvazione del Comune di Santa Marinella.

Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente i contenitori "dedicati" alla raccolta e sarà compito del soggetto Gestore verificare tale adempimento segnalando all'amministrazione eventuali utenti inadempienti.

In particolare il contenitore **BIANCO** per la raccolta della carta non potrà essere utilizzato per allocare materiali contenenti altre frazioni merceologiche di rifiuti. Gli operatori ecologici non dovranno raccogliere rifiuti conferiti in buste non conformi e/o in contenitori non dedicati.

Il contenitore dovrà essere conferito la sera antecedente il giorno di raccolta indicato nell'Eco calendario di cui diremo in seguito, dopo le ore 22,00 in inverno e dopo le 23,00 in estate, all'esterno della propria abitazione.

Durante le operazioni di svuotamento il soggetto Gestore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno essere immediatamente raccolti.

Attualmente le utenze commerciali sono già dotate di contenitori da 240/260 lt., di colore **BIANCO** che, qualora necessario ed analogamente per ciò che avviene con le utenze domestiche, dovranno essere integrati dal soggetto Gestore.

Il soggetto Gestore si occuperà degli interventi per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui frequenza, non potrà essere inferiore a quattro volte per tutto il periodo dell'anno. Per tale servizio

saranno indicate la tipologia del mezzo, le sue caratteristiche tecniche ed il personale utilizzato.

Nella raccolta dei materiali cartacei (da associare anche a plastica e lattine) il comune di Santa Marinella ha previsto delle soluzioni che incentivino il comportamento virtuoso degli utenti in particolare per ciò che riguarda le utenze commerciali non domestiche (scuole di ogni ordine e grado ecc.), che dovranno essere messe in pratica dal soggetto gestore.

In particolare tutti i plessi scolastici saranno dotati di idonei compattatori che possano stimolare e sensibilizzare il pubblico più giovane alla virtuosa azione legata alla valorizzazione del rifiuto e al rispetto per l'ambiente, con sistema premiante al fine di incentivare la partecipazione dei ragazzi.

Il Comune dovrà rendere disponibile al soggetto Gestore un elenco degli operatori commerciali interessati.

FREQUENZE PERIODO INVERNALE (1 ottobre - 31 maggio)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta a settimana (1/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.

Per le utenze commerciali è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l'utilizzo da parte delle utenze commerciali di manufatti di maggiori dimensioni.

Anche per le utenze commerciali la raccolta avverrà con cadenza minima di una volta a settimana (1/7).

Il parco mezzi individuato dal soggetto Gestore dovrà essere integrato, per un corretto svolgimento del servizio, anche di un veicolo di minori dimensioni e

ingombri per quelle zone difficilmente percorribili e/o non raggiungibili da automezzi di maggiori dimensioni.

FREQUENZE PERIODO ESTIVO (1 giugno 30 settembre)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta a settimana (1/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00 ma per le utenze commerciali il servizio dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 11,00.

Per le utenze commerciali ed in particolar modo per quelle dedicate di cui in premessa, fermo restando la frequenza minima di una volta la settimana (1/7), è previsto un aumento delle frequenze di raccolta con particolare riferimento a quelle utenze produttrici di consistenti quantità di materiali cartacei.

Nei periodi critici dell'anno (luglio ed agosto) sarà cura del soggetto Gestore indicare al Comune di Santa Marinella le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e quando e dove le stesse frequenze potranno essere ulteriormente intensificate.

Tale specifica situazione dovrà tener conto sia del personale, compreso quello stagionale, che dei mezzi ed attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi in tali periodi.

Le modalità di raccolta saranno le medesime del periodo invernale salvo gli aumenti delle frequenze di raccolta.

Il calendario, gli orari di raccolta (Eco - calendario) e le modalità di svolgimento del servizio saranno comunicate agli utenti a mezzo di apposita campagna informativa, che sarà curata dal soggetto Gestore.

Il comune di Santa Marinella ha previsto un piano di intervento per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui

frequenza, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) volte per tutto il periodo dell'anno.

Il trasporto e lo smaltimento della carta presso l'impianto di destinazione finale dovrà avvenire una volta esaurita la capacità massima di riempimento del cassone scarrabile.

Non dovranno mai verificarsi in alcun modo il deposito e/o la presenza dei rifiuti in terra sia nelle stazioni mobili di trasferimento che nell'isola ecologica.

Art. 18 Gestione della frazione vetro:

Il servizio comunemente detto anche raccolta multimateriale "pesante", consiste nella raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie per acqua minerale, e barattoli e vasetti in vetro; bottiglie in vetro per acqua e liquidi in genere non pericolosi), imballaggi in alluminio e banda stagnata (barattoli, vasetti, lattine).

Le utenze da servire saranno:

1. domestiche;
2. commerciali (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive in genere).

Il servizio di raccolta differenziata del vetro veniva originariamente effettuato con il sistema di raccolta "stradale", ovvero mediante l'utilizzo di Campane posizionate su territorio.

Il nuovo servizio prevede la raccolta domiciliare ha previsto la rimozione di tutte le campane stradali presenti sul territorio con oneri a carico del soggetto partecipante ed il nuovo soggetto Gestore dovrà fornire un adeguato contenitore di colore VERDE della capacità di 40 lt. a tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo della TARI.

Il soggetto Gestore, senza costi aggiuntivi, dovrà sostituire quei contenitori esistenti che si dovessero deteriorare nel corso dell'appalto.

I contenitori deteriorati e/o rotti e/o spariti a causa dell'incuria dell'utente, saranno addebitati allo stesso secondo il valore medio di mercato reperibile sul "sito" del

fornitore dei contenitori stessi e previo approvazione del Comune di Santa Marinella.

Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente tale contenitore e sarà compito del soggetto Gestore verificare tale adempimento segnalando all'amministrazione eventuali utenti inadempienti.

I contenitori adibiti alla raccolta del vetro, ferro e lattine di alluminio non potranno essere utilizzate per contenere altre frazioni merceologiche di rifiuti. Gli operatori ecologici non dovranno raccogliere rifiuti non conformi alle indicazioni contenute nel presente articolo.

I contenitori dovranno essere conferiti la sera antecedente il giorno di raccolta indicato nell'Eco calendario di cui diremo in seguito, dopo le ore 22,00 in inverno e dopo le 23,00 in estate, all'esterno della propria abitazione.

Durante le operazioni di svuotamento il soggetto Gestore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno essere immediatamente raccolti.

Le utenze commerciali saranno dotate di contenitori da 240/260 lt., di colore VERDE che, qualora necessario, dovranno essere integrati dal soggetto Gestore nel corso della validità del contratto di appalto, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale e, di conseguenza, per gli utenti.

Il soggetto Gestore dovrà indicare chiaramente quelle utenze commerciali produttrici di notevoli quantitativi di "vetro ed imballaggi in vetro, ferro ed alluminio", affinché le stesse siano dotati, a seconda delle esigenze, di contenitori di adeguata capacità, che saranno comunque forniti dal soggetto Gestore.

Il Comune renderà disponibile all'azienda aggiudicataria, prima dell'attivazione del servizio, un elenco degli operatori commerciali interessati.

Conferimento autonomo premiante:

Nella raccolta dei materiali quali vetro, lattine e alluminio (da associare anche con carta e plastica) il comune di Santa Marinella ha previsto delle soluzioni che incentivino il comportamento virtuoso degli utenti in particolare per ciò che riguarda le utenze commerciali non domestiche (scuole di ogni ordine e grado ecc..).

In particolare dovranno prevedersi in tutti i plessi scolastici idonei compattatori (vetro, lattine, alluminio, carta e plastica...) che possano stimolare e sensibilizzare il pubblico più giovane alla virtuosa azione legata alla valorizzazione del rifiuto e al rispetto per l'ambiente, con sistema premiante al fine di incentivare la partecipazione degli studenti.

FREQUENZE PERIODO INVERNALE (1 ottobre - 31 maggio)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta ogni quindici giorni (1/15) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.

Per le utenze commerciali è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l'utilizzo da parte delle utenze commerciali di manufatti di maggiori dimensioni, mentre la raccolta avverrà con cadenza minima di due volte al mese (1/15).

I mezzi e le attrezzature preposte dovranno essere compatibili con le operazioni di trasbordo dei rifiuti e materiali raccolti in automezzi con più elevate capacità di carico con l'utilizzo di idoneo personale operativo.

Il parco mezzi, per un corretto svolgimento del servizio, dovrà essere dotato di un veicolo di minori dimensioni ed ingombri per quelle zone difficilmente percorribili e/o non raggiungibili da automezzi di maggiori dimensioni.

FREQUENZE PERIODO ESTIVO (1 giugno - 30 settembre)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta a settimana (1/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00 ma per le utenze commerciali il servizio dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 11,00.

Per le utenze commerciali è previsto un aumento delle frequenze di raccolta con particolare riferimento a quelle utenze produttrici di consistenti quantità di materiali; sarà cura del soggetto Gestore prevedere che le stesse frequenze potranno, in particolari periodi dell'anno, essere ulteriormente intensificate.

Nei periodi critici dell'anno (luglio ed agosto) sarà cura del soggetto Gestore indicare ai Comune di Santa Marinella le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e quando e dove le stesse frequenze potranno essere ulteriormente intensificate.

Tale specifica situazione dovrà tener conto sia del personale, compreso quello stagionale, che dei mezzi ed attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi in tali periodi.

Le modalità di raccolta saranno le medesime del periodo invernale salvo gli aumenti delle frequenze di raccolta.

Il calendario, gli orari di raccolta (Eco - calendario) e le modalità di svolgimento del servizio saranno comunicate agli utenti a mezzo di apposita campagna informativa, che sarà curata dal soggetto Gestore in accordo con il comune di Santa Marinella.

Il comune di Santa Marinella ha previsto un piano di intervento per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui frequenza, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) volte per tutto il periodo dell'anno.

Il trasporto e lo smaltimento della carta presso l'impianto di destinazione finale dovrà avvenire una volta esaurita la capacità massima di riempimento del cassone scarrabile.

Non dovranno mai verificarsi in alcun modo il deposito e/o la presenza dei rifiuti in terra sia nelle stazioni mobili di trasferimento che nell'isola ecologica.

Art. 19 Gestione della frazione plastica:

Il servizio consiste nella raccolta degli imballaggi in plastica (bottiglie di plastica per acqua minerale, flaconi per bagnoschiuma, detersivi, shampoo e simili; imballaggi in plastica con simboli PET, PE, PVC in genere non contaminati da sostanze pericolose e/o residui organici).

Le utenze da servire saranno:

1. domestiche;
2. commerciali (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive in genere).

Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare con buste semi trasparenti di colore giallo chiaro, della capacità indicativa di 110 lt., che verranno fornite dal soggetto Gestore per tutta la durata dell'appalto.

La motivazione per la scelta del sacco semitrasparente giallo chiaro, dovrebbe risultare utile al soggetto Gestore per un immediato effetto visivo sulla tipologia del materiale prelevato segnalando immediatamente all'utente la non corretta collocazione del materiale depositato.

Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente le buste "dedicate" alla raccolta e sarà compito del soggetto Gestore verificare tale adempimento segnalando all'amministrazione eventuali utenti inadempienti.

Le buste trasparenti giallo non dovranno essere utilizzate per contenere altre frazioni merceologiche di rifiuti e gli operatori ecologici non dovranno raccogliere rifiuti conferiti in buste non conformi.

La busta dovrà essere conferita la sera antecedente il giorno di raccolta indicato nell'Eco calendario di cui diremo in seguito, dopo le ore 22,00 in inverno e dopo le 23,00 in estate, all'esterno della propria abitazione.

Durante le operazioni di svuotamento il soggetto gestore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno essere immediatamente raccolti.

Attualmente le utenze commerciali sono già dotate di contenitori da 240/260 lt., di colore ~~verde~~ che, qualora necessario, dovranno essere integrati dal soggetto Gestore senza costi aggiuntivi per l'Ente Appaltante.

I contenitori deteriorati e/o rotti e/o spariti a causa dell'incuria dell'utente, saranno addebitati allo stesso secondo il valore medio di mercato reperibile sul "sito" del fornitore dei contenitori stessi e previo approvazione del Comune di Santa Marinella.

Il soggetto Gestore provvederà affinché le utenze commerciali produttrici di notevoli quantitativi di "plastica ed imballaggi in plastica", siano dotate, a seconda delle esigenze, di contenitori di adeguata capacità.

Eventuali ulteriori contenitori necessari per un corretto svolgimento del servizio saranno a carico del soggetto partecipante.

Conferimento autonomo premiante:

Nella raccolta dei materiali oggetto del presente articolo il comune di Santa Marinella ha previsto delle soluzioni che incentivino il comportamento virtuoso degli utenti in particolare per ciò che riguarda le utenze commerciali non domestiche (scuole di ogni ordine e grado ecc.).

In particolare dovranno prevedersi in tutti i plessi scolastici idonei contenitori per la raccolta del vetro che possano stimolare e sensibilizzare il pubblico più giovane alla virtuosa azione legata alla valorizzazione del rifiuto e al rispetto per l'ambiente, con sistema premiante al fine di incentivare la partecipazione degli studenti.

Il Comune renderà disponibile al soggetto Gestore un elenco degli operatori commerciali interessati.

FREQUENZE PERIODO INVERNALE (1 Ottobre - 31 Maggio)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta a settimana (1/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.

Per le utenze commerciali è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta, salvo l'utilizzo da parte delle utenze commerciali di manufatti di maggiori dimensioni e la raccolta avverrà con cadenza minima di una volta a settimana (1/7).

I mezzi e le attrezzature preposte dovranno essere compatibili con le operazioni di trasbordo dei rifiuti e materiali raccolti in automezzi con più elevate capacità di carico con l'utilizzo di idoneo personale operativo.

Il parco mezzi, per un corretto svolgimento del servizio, dovrà essere dotato di un veicolo di minori dimensioni ed ingombri per quelle zone difficilmente percorribili e/o non raggiungibili da automezzi di maggiori dimensioni.

FREQUENZE PERIODO ESTIVO (1 giugno - 30 giugno)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta a settimana (1/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00 ma per le utenze commerciali il servizio dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 11,00.

Per le utenze commerciali ed in particolar modo per quelle dedicate, fermo restando la frequenza minima di una volta la settimana (1/7), è previsto un aumento delle

frequenze di raccolta con particolare riferimento a quelle utenze produttrici di consistenti quantità di materiali plastici.

Nei periodi critici dell'anno (luglio ed agosto) sarà cura del soggetto Gestore indicare al Comune di Santa Marinella le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e quando e dove le stesse frequenze potranno essere ulteriormente intensificate.

Tale specifica situazione dovrà tener conto sia del personale, compreso quello stagionale, che dei mezzi ed attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi in tali periodi.

Le modalità di raccolta saranno le medesime del periodo invernale salvo gli aumenti delle frequenze di raccolta.

Il calendario, gli orari di raccolta (Eco - calendario) e le modalità di svolgimento del servizio saranno comunicate agli utenti a mezzo di apposita campagna informativa, che sarà curata dal soggetto Gestore.

Il comune di Santa Marinella ha previsto un piano di intervento per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui frequenza, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) volte per tutto il periodo dell'anno.

Il trasporto e lo smaltimento della carta presso l'impianto di destinazione finale dovrà avvenire una volta esaurita la capacità massima di riempimento del cassone scarrabile.

Non dovranno mai verificarsi in alcun modo il deposito e/o la presenza dei rifiuti in terra sia nelle stazioni mobili di trasferimento che nell'isola ecologica.

Art. 20 Gestione della frazione secca residua:

Il servizio consiste nella raccolta di tutti i rifiuti che non trovano un'esatta collocazione tra le principali frazioni dedicate alla raccolta differenziata ovvero, organico, carta e/o imballaggi di carta, plastica e/o imballaggi in plastica, vetro e/

imballaggi in vetro, materiali ferrosi di origine domestica, alluminio ed imballaggi in alluminio e banda stagnata.

Le utenze da servire riguardano necessariamente sia le Utenze domestiche che quelle commerciali (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività produttive in genere).

Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta domiciliare mediante contenitori di colore grigio o similari della capacità indicativa da 40 lt. già forniti dal comune di Santa Marinella. Il soggetto Gestore si obbliga, senza costi aggiuntivi, a fornire a quegli utenti non ancora provvisti, gli appositi contenitori che dovranno essere di uguale caratteristiche colore di quelli già consegnati agli utenti.

I contenitori deteriorati e/o rotti e/o spariti anche a causa dell'incuria dell'utente, saranno addebitati allo stesso secondo il valore medio di mercato reperibile sul "sito" del fornitore dei contenitori stessi e previo approvazione del Comune di Santa Marinella.

Gli utenti sono obbligati ad utilizzare esclusivamente i contenitori di cui sopra e per il loro riempimento potranno essere utilizzate le normali buste presenti sul mercato, che ogni utente si dovrà procurare salvo diverse disposizioni dell'Ente Appaltante; sarà compito del soggetto Gestore verificare tale adempimento segnalando all'amministrazione eventuali utenti inadempienti.

In particolare il contenitore per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato non riciclabile non potrà essere utilizzato per allocare buste contenenti altre frazioni merceologiche di rifiuti. Gli operatori ecologici non dovranno raccogliere rifiuti indifferenziati conferiti in contenitori diversi da quelli indicati.

Il contenitore dovrà essere conferito la sera antecedente il giorno di raccolta indicato nell'Eco calendario di cui diremo in seguito, dopo le ore 22,00 in inverno e dopo le 23,00 in estate, all'esterno della propria abitazione.

Durante le operazioni di svuotamento il soggetto Gestore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno essere immediatamente raccolti.

Le utenze commerciali sono già dotate di contenitori da 240/260 lt., di colore GRIGIO che, così come per le utenze domestiche e qualora necessario, dovranno essere integrati dal soggetto Gestore, senza costi aggiuntivi per l'Ente Appaltante, con analoghi contenitori durante tutto il periodo contrattuale.

LAVAGGIO CONTENITORI IN USO ALLE UTENZE COMMERCIALI

Il comune di Santa Marinella ha previsto un piano di intervento per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui frequenza, non potrà essere inferiore ad una volta al mese (1/30) per tutto il periodo dell'anno, che sarà eseguite dal soggetto Gestore.

Per l'espletamento di tale servizio dovranno essere indicate la tipologia del mezzo, le sue caratteristiche tecniche ed il personale utilizzato.

FREQUENZE PERIODO INVERNALE (1 ottobre - 31 maggio)

Il conferimento e la raccolta avverranno con cadenza minima di una volta a settimana (1/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le ore 06.00 e le ore 12.00.

Per le utenze commerciali è prevista la stessa metodologia utilizzata per le utenze domestiche raggiunte dal servizio domiciliare porta a porta e la raccolta avverrà con la medesima cadenza minima di una volta a settimana (1/7).

FREQUENZE PERIODO ESTIVO (1 giugno - 30 settembre)

Il conferimento e la raccolta avvengono con cadenza minima di due volte la settimana (2/7) sia nel centro urbano che nelle case sparse, in orari compresi tra le

ore 06.00 e le ore 12.00 ma per le utenze commerciali il servizio dovrà essere ultimato entro e non oltre le ore 11,00, salvo diverse disposizioni del Comune di Santa Marinella.

Per le utenze commerciali è prevista, qualora necessario, un aumento delle frequenze di raccolta nei periodi critici dell'anno (luglio ed agosto) ed in questo caso sarà cura del soggetto Gestore indicare dettagliatamente le modalità di svolgimento del servizio di raccolta in questi periodi dell'anno.
Le modalità di raccolta saranno le medesime del periodo invernale mentre il personale ed il relativo parco mezzi utilizzato dovrà necessariamente essere integrato.

Il calendario, gli orari di raccolta (Eco - calendario) e le modalità di svolgimento del servizio saranno comunicate agli utenti a mezzo di apposita campagna informativa.

Nei periodi critici dell'anno (luglio ed agosto) sarà cura del soggetto Gestore indicare al Comune di Santa Marinella le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e quando e dove le stesse frequenze potranno essere ulteriormente intensificate.

Tale specifica situazione dovrà tener conto sia del personale, compreso quello stagionale, che dei mezzi ed attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi in tali periodi.

Il comune di Santa Marinella ha predisposto un piano di intervento per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori in uso alle utenze commerciali, la cui frequenza, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) volte per tutto il periodo dell'anno.

Il trasporto e lo smaltimento presso l'impianto di destinazione finale dovrà avvenire una volta esaurita la capacità massima di riempimento del cassone scarrabile.

Non dovranno mai verificarsi in alcun modo il deposito e/o la presenza dei rifiuti in terra sia nelle stazioni mobili di trasferimento che nell'isola ecologica.

il trasporto e lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato (non riciclabile) presso l'impianto di destinazione finale dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore dal suo prelievo.

Art. 20.1 SERVIZIO DI RITIRO RACCOLTA DOMICILIARE PANNOLINI E PANNOLONI UTENZE DOMESTICHE

Tale servizio si riferisce al ritiro presso il domicilio dell'utente interessato, dei pannolini e dei pannoloni alle utenze domestiche che ne abbiano necessità.

Per quanto sopra il soggetto Gestore dovrà concordare con il comune di Santa Marinella, un elenco delle utenze che necessitano di quest'intervento e predisporre, le modalità, le frequenze e le attrezzature utilizzate.

Si prevede una frequenza minimale bisettimanale (2/7) con consegna all'utente, senza costi aggiuntivi, di appositi contenitori e/o a chiamata tramite il numero verde e/o diverse soluzioni che il soggetto Gestore potrà concordare con il Comune di Santa Marinella.

Art. 21 Gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE:

Per rifiuti ingombranti si intendono quei rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta. I RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono i rifiuti disciplinati dal Decreto Legislativo 151/2005.

1. I rifiuti ingombranti di norma possono essere:

- Consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro;
- Conferiti direttamente da parte dell'utente alla stazione ecologica comunale;
- Con servizio a chiamata tramite il numero verde.

Il servizio è attivato; per le sole utenze domestiche, su richiesta telefonica dei cittadini tramite il numero verde. Nel periodo invernale il servizio avverrà con

frequenza minima di una volta al mese (1/30) che dovrà essere adeguatamente intensificata nel periodo estivo.

L'utilizzo del servizio a chiamata potrà essere effettuato in maniera gratuita dagli utenti residenti nel Comune di Santa Marinella ed in regola con il pagamento della TARI, fino ad un numero limitato di n.5 "pezzi" da ritirare. Oltre tale numero il servizio sarà oneroso ed in tal caso gli utenti, sentito il Comune di Santa Marinella, dovranno rivolgersi al soggetto Gestore per stabilire il costo dell'intervento.

Tale servizio di raccolta dei materiali ingombranti sarà, invece, sempre gratuito per quegli utenti che conferiranno i materiali direttamente presso l'isola ecologica situata in via Perseo - località Perazzeta, negli orari di apertura della stessa.

Il soggetto Gestore dovrà specificare chiaramente le modalità per l'istituzione del numero verde (tempi di attuazione, luogo del ricevimento delle telefonate, tempi e modalità di attuazione, ed ogni altra informazione utile).

I tempi di intervento per il ritiro dei rifiuti ingombranti non potranno essere superiori alle 48 ore dalla chiamata al numero verde.

Il servizio dovrà prevedere l'immediata disponibilità, fin dalla stesura del verbale di consegna e verifiche attrezzature che sarà redatto in occasione dell'avvio del nuovo appalto, di un automezzo fornito di un cassone attrezzato con sponda e gru.

Con cadenza almeno annuale, il soggetto Gestore dovrà organizzare una raccolta straordinaria dei materiali ingombranti provenienti dalle utenze private, indicando le modalità, tempi e luoghi di esecuzione della stessa ed evidenziando i modi per pubblicizzare l'evento.

2. I.R.A.E.E.:

La gestione di questa tipologia di servizio sta diventando sempre più importante nell'ambito di un'organizzazione capillare del servizio di igiene urbana.

Il continuo sviluppo della tecnologia proprio nella realizzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sempre più sofisticate che riguardano, in

particolare, televisori, telefoni cellulari, stampanti delle più svariate tipologie, i-pod, i-Phone, carica batterie, frigoriferi, forni a microonde, lavastoviglie, lavatrice e quant'altro, genera nel nostro caso, un innumerevole quantità di "Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche" che se non gestite correttamente e trattandosi di rifiuti pericolosi, potrebbero creare gravi pericoli per l'ambiente.

Per quanto sopra è bene segnalare che il Consorzio di filiera denominato "Centro di Coordinamento RAEE", già presente da tempo sul territorio nazionale, consente alle imprese private e/o agli Enti Pubblici che ne facciano richiesta, di sottoscrivere una convenzione con la quale il Consorzio stesso mette a disposizione del soggetto Gestore, una serie di servizi ed attrezzature tali da scongiurare un indiscriminato abbandono sul territorio di queste tipologie di materiali, fino a qualche tempo fa, gestiti come rifiuti ingombranti.

Tale servizio è attivato, per le sole utenze domestiche, su richiesta telefonica dei cittadini, con cadenza settimanale (1/7) per tutto il periodo dell'anno.

Il servizio prevede l'utilizzo di un automezzo fornito, opzionalmente, di sponda ribaltabile e gru e l'allontanamento di detti materiali presso l'isola ecologica di Santa Marinella dove saranno collocati in appositi contenitori per poi essere successivamente inviati al Centro Coordinamento RAEE.

Art. 22. Gestione di Pile e Farmaci:

Il servizio consiste nella raccolta, trasporto e smaltimento a carico del soggetto Gestore delle seguenti tipologie di rifiuti:

- pile esauste;
- prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati.

Le caratteristiche di larga diffusione di tali tipologie di materiali fa sì che essi si prestino alla raccolta mediante appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze dei luoghi di vendita degli stessi.

In particolare:

- a) Fornitura, a carico del soggetto Gestore del servizio di igiene urbana, di un adeguato numero di contenitori specifici da lt. 20/40, per la raccolta delle pile esauste, ubicati presso negozi quali Tabaccherie, Ferramenta ecc.
- b) Saranno inoltre posizionati contenitori per la raccolta presso altri Ecopunti e/o presso l'isola ecologica.
- c) Fornitura, a carico dei contenitori, di adeguato numero di contenitori da lt.120 per la raccolta dei farmaci scaduti o inutilizzati posizionati nelle Farmacie, presso le ASL ed ambulatori e presidi medici esistenti.

Il conferimento da parte degli utenti potrà avvenire in qualsiasi momento ma il servizio di raccolta e lo svuotamento dei contenitori avverrà con la frequenza minima di un giorno al mese (1/30).

L'automezzo utilizzato dal soggetto Gestore, dotato di tutte le autorizzazioni di legge, tra le quali l'iscrizione all'albo gestori per la categoria 5, dovrà provvedere allo svuotamento o al ricambio dei contenitori oggetto del servizio.

Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani:

L'assimilazione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, avverrà per qualità e quantità secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) e s.m.i..

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

Art. 24 Contratto Integrativo:

1. Il soggetto Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile non assimilato, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti a garanzia della corretta fruizione del

servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 25 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie:

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, vanno conferiti presso la stazione ecologica comunale (centro di raccolta), nel limite e secondo quanto previsto all'art.6 del presente Regolamento.
2. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

Art. 26 Altre raccolte differenziate:

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 27 Associazioni di volontariato:

1. Le associazioni di volontariato, che operano senza fini di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. o partecipare ad iniziative organizzate dal soggetto Gestore dei servizi, in accordo con il Comune o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le attività delle associazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.266 e s.m.i., dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Comune di Santa Marinella.

Art. 28 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione:

1. Il comune di Santa Marinella, in collaborazione con il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana, promuovono idonee campagne di sensibilizzazione dei cittadini al fine di incentivare un comportamento virtuoso e collaborativo.
2. Almeno una volta l'anno e per tutta la durata del nuovo appalto di igiene urbana viene data ampia pubblicità dei risultati qualitativi conseguiti, in particolare

pubblicizzando la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, per rendere edotti e partecipi tutti i cittadini.

3. Inoltre, potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Vengono inoltre, favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio coinvolgendo, ove possibile, i competenti uffici della polizia Municipale.

Art. 29 Stazione ecologica comunale (Isola ecologica e/o Centro di Raccolta):

1. La stazione ecologica (Centro di Raccolta) è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito Regolamento.

2. Nel caso specifico tale struttura si trova all'interno del Comune di Santa Marinella in via Perseo - località "Perazzeta".

3. Nella stazione ecologica verranno raccolte, di norma, le frazioni di rifiuto conferite direttamente da parte degli utenti secondo le tipologie e le modalità stabilite nel D.M. 08.4.2008.

4. Nella stazione ecologica inoltre, verranno ospitati i container scarrabili e i press/container utilizzati anche per lo stoccaggio dei rifiuti Cartacei, del Vetro e della Plastica e RAEE.

5. L'attività della stazione ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti...) viene determinata con uno specifico provvedimento della Giunta Comunale e/o con provvedimento del Dirigente Tecnico responsabile del servizio in

accordo con il soggetto Gestore e secondo il suo piano/programma presentato ed approvato e relativo al nuovo servizio di igiene urbana;

6. Gli utenti del servizio potranno accedere all'Isola Ecologica solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

7. La stazione ecologica sarà gestita e controllata da personale autorizzato che avrà cura di mantenerla pulita e ordinata.

8. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori (cassoni scarrabili) specificatamente adibiti all'uso e di altri contenitori, per tipo di rifiuto.

9. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nella stazione multi raccolta.

10. Tali regole dovranno essere rispettate ed applicate dal soggetto Gestore anche nel caso che l'Amministrazione Comunale di Santa Marinella, nel corso del nuovo appalto per il servizio di igiene urbana, implementasse il servizio di gestione dell'esistente isola ecologica comunale, procedendo all'ampliamento della citata isola e/o realizzando, all'interno del territorio comunale, una altro Centro di raccolta.

Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato:

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Articolo 31 – Trasporto dei rifiuti:

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella eventuale stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti ed in particolare iscritte all'Albo gestori ambientali del soggetto Gestore.

3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, l'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

4. Le stazioni di trasferimento, individuate dal comune di Santa Marinella, potranno essere eventualmente dislocate sul territorio comunale, in funzione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

5. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per

la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitarne la dispersione.

TITOLO III – SERVIZI DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DELLE ALTRE TIPOLOGIE DEI RIFIUTI E DEI CIMITERIALI

Art. 32 Definizione e disposizioni:

1. Il presente titolo riguarda le attività di spazzamento manuale e meccanizzato e la gestione delle altre tipologie di Rifiuti Urbani:

Art. 33 Spazzamento meccanizzato e manuale:

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- Strade e piazze classificate come comunali, incluso pulizia dei tombini;
- Tratti urbani di strade provinciali e statali;
- Strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente all'uso pubblico, transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- Aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree dedicate ai cinofili e gli spazi verdi di arredo stradale le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- Aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati;

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglieame, polvere, rottami e simili.

Il servizio prevede lo spazzamento manuale e/o meccanizzato mediante l'utilizzo di idonei automezzi (spazzatrice meccanica aspirante o similare) in grado di asportare e

tenere sgombri dai detriti, rifiuti e fogliame, le sedi stradali, le piazze, i marciapiedi, le scalinate le aiuole spartitraffico, le aree a corredo delle strade, le cunette stradali, i parcheggi pubblici, i percorsi pedonali coperti ed ogni spazio pubblico o ad uso pubblico comprese le tettoie di attesa delle autolinee pubbliche.

Il servizio di spazzamento manuale deve essere eseguito da muro a muro o da recinzione a recinzione avendo cura di procedere prima allo spazzamento dei marciapiedi e/o delle superfici stradali e successivamente alla pulizia delle strade e piazze.

Nell'esecuzione del servizio di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, si dovrà prestare particolare attenzione nella rimozione di cartacce, terriccio, fango e simili ed ai rifiuti stagionali, ovvero, fogliame, ramaglie e simili prodotti da cause climatiche naturali o da azioni umane conseguenti ai determinati periodi dell'anno e nell'accurata pulizia, interna ed esterna, di griglie, tombini e caditoie.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad un corretto utilizzo dei "soffiatori", abitualmente utilizzati dagli operatori ecologici adibiti alle operazioni di supporti alla spazzatrice stradale, affinché gli stessi non arrechino un danno d'immagine sia alla cittadinanza che al soggetto Gestore del servizio stesso.

Nei servizi di spazzamento sono incluse le seguenti principali attività:

- ✓ Pulizia di aree e spazi soggetti a pubblico transito;
- ✓ Raccolta di qualsiasi rifiuto, ivi compresi i vari detriti delle più piccole dimensioni, prodotti dagli utenti e/o da agenti naturali, quali cartacce, escrementi animali e detriti vari; questa tipologia di servizio è rivolta oltre che ai rifiuti ricorrenti a quelli casuali ed eccezionali;
- ✓ Raccolta vetro e lattine per liquidi abbandonati su suolo pubblico; e conferimento degli stessi entro appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- ✓ Raccolta foglie: viene effettuata nell'ambito dello spazzamento;

- ✓ Raccolta delle siringhe: operando con apposita attrezzatura dovranno essere raccolte le siringhe abbandonate, di cui diremo nello specifico paragrafo, sul suolo pubblico o ad uso pubblico e con frequenza giornaliera;
- ✓ Pulizia dei residui o rifiuti risultanti a seguito di incidenti stradali, manifestazioni sportive e folcloristiche;
- ✓ Pulizia esterna ed interna delle caditoie, delle griglie e dei tombini.

Altre tipologie di rifiuti soggetti alle operazioni di spazzamento sono in via indicativa e non esaustiva:

- Rifiuti casuali ed accidentali: pacchetti di sigarette, biglietti di carta, sversamenti accidentali di rifiuti oleosi, deiezioni canine (di cui diremo in seguito nello specifico paragrafo);
- Rifiuti ricorrenti: carte cartoni polvere terriccio;
- Rifiuti abbandonati abusivamente: imballaggi cartacei, e di plastica, siringhe usate (di cui diremo nello specifico paragrafo) ecc.

Uno dei principali elementi delle operazioni di spazzamento è il cestino getta carte: Nel suo interno devono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni da parte degli utenti e la loro collocazione dovrà tenere conto dei punti di maggiore densità abitativa e comunque stabiliti dall'Amministrazione Comunale di Santa Marinella.

Il soggetto Gestore deve essere in grado di avere sempre la situazione della esatta ubicazione degli attuali cestini getta carte presenti sul territorio.

Particolare attenzione deve essere dedicata al fogliame durante i periodi stagionali, specie nella frazione di Santa Severa, provvedendo, qualora necessario, con specifiche attrezzature aspiranti.

Il soggetto gestore deve inoltre avere cura delle operazioni di taglio dell'erba nelle zone soggette al servizio di spazzamento sia meccanico che manuale.

Inoltre, su richiesta dell'Ente Appaltante e per particolari necessità, il soggetto gestore deve metter a disposizione per tutta la durata del nuovo appalto del

servizio di igiene urbana una squadra di pronto intervento per situazioni di sfalcio e diserbo stradale presenti all'interno del territorio comunale di Santa Marinella.

Il servizio di spazzamento, in funzione delle peculiarità del territorio di Santa Marinella, è stato diviso in servizio di spazzamento meccanico e spazzamento manuale e le frequenze minimali di intervento sono stabilite in due diversi periodi:

ESTIVO – dal 1 giugno al 30 settembre

INVERNALE – dal 1 ottobre al 31 maggio

Si riportano, qui di seguito le zone di intervento minimali nelle quali il soggetto Gestore dovrà garantire il servizio in argomento, che sarà effettuato quotidianamente in orario diurno, dalle ore 06.00 alle ore 12.00, secondo il calendario stabilito o proposto in sede di gara (quello riportato di seguito è indicativo);

Le vie, strade e piazze da spazzare, non comprese tra quelle di seguito descritte ma presenti all'interno del territorio comunale, sono comunque oggetto di interventi di spazzamento periodici secondo le indicazioni che il soggetto Gestore ha dettagliatamente indicato nel suo progetto offerta e che gli ha consentito di aggiudicarsi la nuova gara di appalto per il servizio di igiene ambientale attribuendogli, di fatto, la più volte richiamata figura di "Soggetto gestore".

**RIEPILOGO DELLE ZONE SOGGETTE AD INTERVENTI
DI SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE**

LUNEDÌ

Il servizio di spazzamento meccanico e manuale sarà effettuato quotidianamente in orario diurno, dalle ore 06.00 alle ore 12.00, secondo il calendario stabilito o proposto in sede di gara (quello riportato di seguito è indicativo);

"CENTRO": Via Aurelia (da Via del Gambero a incrocio Via Punico), Via del Gambero, Via del Corallo, Largo Impero, Via della Scaletta, Via delle Vignacce, Passaggio pedonale lato dx Via Aurelia, Piazza Civitavecchia, Piazza Trieste, Via Roma, Via L. Odescalchi, Via B. Odescalchi, Via della Conciliazione, Via della Repubblica, Piazza Gentilucci, Via Fratti,

Via Crispi, Piazzale Matteotti (Stazione FF.SS.), Via G. Bassani, Nuovo Parcheggio adiacente Stazione FF.SS, Vialetto Rucellai, Via Rucellai (fino incrocio Via Punico), Via Gramsci, Via della Libertà, Via Ulpiano, Via Marincola, Via Ranieri, Piazza Unità d'Italia.

Via Aurelia - Lungomare Guglielmo Marconi

"LUNGOMARE GUGLIELMO MARCONI":

Via Gramsci, Via Punico (direz. mare), Via Cusumano, Via Crescenzo, Via Garibaldi, Via Bixio, Via Cavour, Via Flaminia Odescalchi, Via V. Maggio, Via della Vittoria, Via Petrarca, Via del Carmelo, Via Don Minzoni, Via C. Battisti, Via Padre Lorenzo, Via Catone, Via Meleagro, Via Tito Speri, Via F. Filzi, Via Orazio, Via degli Scipioni, Via Nazario Sauro, Via Mazzini, Via Toti.

"LOC. SANTA SEVERA": Zona Grottini

Via Lago D'Isea, Via Giunone Lucina, Via Po, Piazzale Garda, Via Tevere, Via Mincio, Via delle Colonie.

MARTEDI

"COMBATTENTI 2 - ALIBRANDI":

Via Rucellai, Via IV Novembre (da Via delle Colonie a Via Verdun), Via Verdun, Via Monte Croce, Via Monte Grappa, Via San Gabriele, Via Ortigara, Via del Tonale, Via Montecima, Via Hermada, Via Punico, Via Monte Bianco, Via Monte Rosa, Via Terminillo, Piazzale delle Colonie, Via Moncenisio, Via Monte Amiata, Via delle Colonie (da Via Verdun a Via D'Annunzio), Via Gabriele d'Annunzio, Via Leopardi, Via Parini, Via Verdi, Via Giusti, Via Trilussa, Via Nievo, Via Belli, Via Pirandello, Via Carducci, Via Pascoli, Via Foscolo.

"QUARTACCIA"

Via Aurelia (da Via delle Dalie a Via Aurelia Vecchia km 58.00), Via Giotto, Via Castelsecco (fino sottopasso ferroviario), Via Raffaello, Via L. Da Vinci, Via Buonarroti, Via Botticelli, Via Mantegna, Piazzale del Cimitero, Via Aurelia Vecchia fino a sottopasso zona "La Toscana" (ogni 15 giorni Via degli Olmi);

"LOC. SANTA SEVERA": Zona Centrale

Via della Monacella, Via Giunone Lucina (fino incrocio Via Cneo Domizio), Piazza Roma, Piazza Pyrgi, Via Veneto, Viale del Tirreno.

MERCOLEDÌ

"PIRGUS":

Via Rucellai (da Via Punico a Via Latina), Via Latina, Via Oberdan (fino a Via Saffi), Via Augusta, Via Mameli, Via Giulio Cesare, Via Crescenzo, Via Cicerone, Via Garibaldi, Via Oberdan (compreso sottopassaggio pedonale tra Pirus e Alibrandi);

"CENTRO":

Via Aurelia (da Via del Gambero a incrocio Via Punico), Via del Gambero, Via del Corallo, Largo Impero, Via della Scaletta, Via delle Vignacce, Passaggio pedonale lato dx Via Aurelia, Piazza Civitavecchia, Piazza Trieste, Via Roma, Via L. Odescalchi, Via B. Odescalchi, Via della Conciliazione, Via della Repubblica, Piazza Gentilucci, Via Fratti, Via Crispi, Piazzale Matteotti (Stazione FF.SS.), Via G. Bassani, Nuovo Parcheggio adiacente Stazione FF.SS, Vialetto Rucellai, Via Rucellai (fino incrocio Via Punico), Via Gramsci, Via della Libertà, Via Ulpiano, Via Marincola, Via Ranieri, Piazza Unità d'Italia.

Via Aurelia - Lungomare Guglielmo Marconi

"LOC. SANTA SEVERA": Lungomare Pyrgi

Tutto il Lungomare Pyrgi, Via Falcone, Via Borsellino, Via Cneo Domizio, Via degli Anguillara, Via dei Balivi, Via della Monacella, Via Oleandri, Via Conti di Galeria, Via del Tirreno.

GIOVEDÌ

" VALDAMBRINI":

Via Valdambri, Via Basilicata, Via Camapania, Via Umbria, Via Sicilia, Via Emilia Romagna, Via Sardegna, Via Calabria, Via Abruzzi, Via Lazio, Via Lombardia, Via Piemonte, Via Taramasso, Via Elcetina e traverse (fino a rotatoria);

Via Belvedere e Via Colfiorito ogni 15 gg;

"BAIA DI PONENTE ":

Via Enrico Fermi, Via Aurelio Saffi, Via Etruria, Via Populonia, Via Vulci, Via Veio, Via Vetulonia, Via Volterra, Via Canino, Via Maris, Via Abbadia, Via Tuscania, Via Etruria, Via Volterra lato mare, Via Fiesole, Via Roselle, Via Cortona, Via Giulio Cesare, Via Aurelia dalla Piscina Comunale fino a Via Giulio Cesare.

"LOC. SANTA SEVERA": Via Aurelia, Castello, Zona 167

Via Aurelia (da Grottini a Via del Castello), Via del Castello, Via Cartagine, Via della Stazione e P.zza della Stazione FF:SS – Santa Severa – Zona 167.

VENERDÌ

"CENTRO":

Via Aurelia (da Via del Gambero a incrocio Via Punico), Via del Gambero, Via del Corallo, Largo Impero, Via della Scaletta, Via delle Vignacce, Passaggio pedonale lato

dx Via Aurelia, Piazza Civitavecchia, Piazza Trieste, Via Roma, Via L. Odescalchi, Via B. Odescalchi, Via della Conciliazione, Via della Repubblica, Piazza Gentilucci, Via Fratti, Via Crispi, Piazzale Matteotti (Stazione FF.SS.), Via G. Bassani, Nuovo Parcheggio adiacente Stazione FF.SS, Vialetto Rucellai, Via Rucellai (fino incrocio Via Punico), Via Gramsci, Via della Libertà, Via Ulpiano, Via Marincola, Via Ranieri, Piazza Unità d'Italia.

Via Aurelia - Lungomare Guglielmo Marconi

"PIRGUS 2":

Via Giulio Cesare, Via Latina, Via Lucrezio Caro, Via Crescenzo, Via A. Volta, Via Enrico Fermi, Via Aurelio Saffi, Via Oberdan (fino a Via Latina);

"LOC. SANTA SEVERA": Zona Centrale

Via della Monacella, Via Giunone Lucina fino incrocio Via Cneo Domizio), Piazza Roma, Piazza Pyrgi, Via Veneto, Viale del Tirreno.

SABATO

"COMBATTENTI 1":

Via delle Colonie, Via Col di Lana, Via delle Tofane, Piazza due Ottobre, Via delle Colonie, Via Milano e traverse, Piazzale Firenze, Piazzale del Campo Sportivo, Piazzale della Gioventù, Piazzale delle Colonie, Via Via IV Novembre, Via Moncenisio, Via Monte Bianco, Via Monte Rosa, Via Punico, Via IV Novembre, Via Monte Grappa, Via Verdun, Via Cadorna, Via Diaz, Via Bainsizza, Via Salvo d'Acquisto, Via Monte Zebio, Via Carso, Via Gorizia. (le traverse di Via delle Colonie e Via IV Novembre una volta ogni due settimane, tranne zona Poggio Principe);

"FIORI":

Via Lazio, Via dei Fiori, Via dei Gladioli, Via dei Gerani, Via delle Magnolie, Via delle Margherite, Via delle Viole, Via delle Begonie, Via dei Fiori, Via delle Dalie, Via

Aurelia (da Via delle Dalie a Via delle Camelie), Via delle Camelie, Via dei Tulipani, Via dei Girasoli, Via de Fiori, Via della Fornacetta e traverse, , Via delle Mimose, Via dei Glicini, Via delle Orchidee.

Il servizio di spazzamento sia meccanizzato che manuale dovrà essere svolto con frequenza giornaliera ed effettuato nelle zone sopra descritte salvo diverse disposizioni tra il Comune di Santa Marinella ed il soggetto Gestore che potranno intervenire nel corso del nuovo appalto dei servizi di igiene ambientale;

"LOC. SANTA SEVERA": Lungomare Pyrgi

Tutto il Lungomare Pyrgi, Via Falcone, Via Borsellino, Via Cneo Domizio, Via degli Anguillara, Via dei Balivi, Via della Monacella, Via Oleandri, Via Conti di Galeria, Via del Tirreno.

FREQUENZE PERIODO INVERNALE - dal 1 ottobre al 31 maggio

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Nel periodo invernale per l'esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato il comune di Santa Marinella ha previsto l'impiego di almeno due Spazzatrici meccanico aspiranti da 5/6 una delle quali dovrà essere dedicate alla frazione di Santa Severa ed una terza macchina di minori dimensioni ed ingombri, nonché di un adeguato numero di automezzi a vasca attrezzato di supporto per il servizio di spazzamento meccanico; ogni squadra avrà il compito di provvedere alle operazioni di spazzamento meccanico con l'ausilio dell'automezzo di raccordo, che avrà a bordo un autista raccoglitore ed uno o più operatori ecologici.

SPAZZAMENTO MANUALE

Art. 36 - Spazzamento meccanizzato

Le operazioni di spazzamento manuale saranno effettuate con l'utilizzo di idonei automezzi di supporto muniti delle necessarie attrezzature per le operazioni preposte, per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Nel periodo invernale il soggetto Gestore dovrà mantenere almeno le frequenze minime riportate nelle sotto indicate tabelle.

Ogni modifica delle zone di intervento del servizio di spazzamento potrà essere attuata nel corso dell'appalto, solo a seguito di approvazione da parte della competente Direzione Tecnica del comune di Santa Marinella.

In caso di rilievo di carogne animali, di cui si dirà nel successivo art. 37 del presente Regolamento, l'operatore che nell'area di lavoro dovesse accertarne la presenza, ha l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile del servizio la presenza, in modo da attivare la procedura di legge.

FREQUENZE PERIODO ESTIVO - dal 1 giugno al 30 settembre

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Nel periodo estivo, ovvero dal 1 giugno al 30 settembre, per l'esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato il comune di Santa Marinella ha previsto l'utilizzo di almeno quattro Spazzatrici meccanico aspiranti, delle quali una di minore dimensioni ed ingombri, supportate da un adeguato numero di automezzi a vasca attrezzati a supporto del servizio di spazzamento meccanico; ogni squadra avrà il compito di provvedere alle operazioni di spazzamento meccanico con l'ausilio dell'automezzo di raccordo, che avrà a bordo un autista raccoglitore ed uno o più operatori ecologici.

SPAZZAMENTO MANUALE

Il comune di Santa Marinella ha previsto l'impiego di un adeguato numero di personale stagionale a tempo determinato per almeno quattro mesi (dal 1 giugno al 30 settembre), che il soggetto Gestore dovrà assumere per la corretta esecuzione del servizio; ogni operatore ecologico dovrà essere dotato di un automezzo specifico munito delle necessarie attrezzature per le operazioni preposte per assicurare il regolare svolgimento del servizio anche nei mesi estivi, ovvero con una maggiore presenza turistica sul territorio ed un conseguente incremento delle frequenze di spazzamento.

Resta inteso che ogni modifica delle zone di intervento del servizio di spazzamento proposte dal soggetto Gestore, potranno essere effettuate sentita la competente direzione tecnica del comune di Santa Marinella.

A completamento delle operazioni di spazzamento, il soggetto Gestore deve rimuovere le erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

Il soggetto Gestore prima dell'avvio del nuovo servizio di igiene urbana, dovrà predisporre un piano programma con evidenziate le ore di spazzamento previste, sia meccaniche che manuali, con indicati i relativi mezzi ed attrezzature previste considerando che nell'eseguire il servizio nel rispetto dei criteri minimi previsti nei punti **2.3.1 del KPI** e **2.3.2 del KPI**.

Ogni altro servizio di spazzamento previsto dovrà essere ultimato entro le 24 ore del giorno stesso (cfr. punto **2.3.6. KPI**).

Si precisa che sia il numero del personale da impiegare che le attrezzature indicate, sono quelli previsti per le prestazioni minimali previste nel Progetto redatto

dall'Amministrazione Comunale di Santa Marinella e posto a base della nuova gara di igiene urbana, al quale il soggetto Gestore dovrà attenersi.

Il presente progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27/03/2018.

Art. 34 Cestini stradali:

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento il comune di Santa Marinella ha previsto, nel nuovo progetto posta a base della nuova gara di appalto, l'installazione di nuovi cestini getta carte stradali di diversa tipologia e la manutenzione e la sostituzione dei cestini stradali già presenti sul territorio, che il soggetto Gestore dovrà porre in essere sulla base del suo progetto relativo al nuovo servizio di igiene urbana.

Lo svuotamento dei cestini gettacarte viene di norma effettuato dall'operatore addetto allo spazzamento manuale nelle aree a lui assegnate o dal personale di assistenza alle spazzatrici stradali o, secondo il progetto proposto, da altro personale adibito alla raccolta.

La frequenza di svuotamento sarà la stessa dell'intervento di spazzamento e il sacchetto dovrà essere sostituito anche in caso di riempimento parziale.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Gli operatori preposti non potranno effettuare la rimozione, con le mani, dei rifiuti presenti nel cestino anche se dotati di specifici guanti antitaglio.

Parimenti è a carico del soggetto Gestore la loro installazione, manutenzione, l'acquisto dei sacchi in polietilene, in base alle caratteristiche concordate con il Comune di Santa Marinella e la loro sostituzione secondo la frequenza prevista nel progetto che sarà presentato dal soggetto Gestore; lo stesso dovrà segnalare al Committente la necessità di installazione in nuovi punti e l'acquisto di nuovi cestini per la sostituzione di contenitori per i quali non è più possibile la manutenzione per motivi tecnici o di decoro. Detti nuovi cestini, finalizzati alla raccolta differenziata anche delle frazioni

minori, verranno installati, sentito il parere preventivo del Comune di Santa Marinella, a partire dalle aree di pregio e importanti della città, principali vie e centro storico, spiaggia e litorale, nonché presso l'accesso a strutture pubbliche (uffici pubblici, scuole, strutture sanitarie, ecc.).

L'acquisto e la posa in opera di nuovi cestini dovrà essere fornita dal soggetto Gestore e gli stessi dovranno essere ubicati secondo le direttive dell'Ente appaltante.

Il soggetto gestore dovrà predisporre una nuova fornitura di almeno n.500 cestini gettacarte dei quali una quantità pari a circa il 30% dovrà essere del tipo a più scomparti in grado, cioè, di raccogliere i rifiuti indifferenziati, carta, bottiglie in plastica con barattoli in alluminio e bottiglie in vetro mentre la restante quantità del 70%, potrà essere del tipo mono materiale, ovvero rifiuto non recuperabile, muniti di contenitori per porta sigarette; la finitura e la qualità dei nuovi cestini dovrà essere del livello almeno pari di quelli già presenti ed installati sul territorio.

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla fornitura dei cestini presso gli stabilimenti balneari le cui caratteristiche dovranno essere descritte e concordate con il Comune di Santa Marinella, prima della loro immissione in servizio.

Il soggetto gestore dovrà inoltre predisporre prima dell'avvio del servizio un piano di intervento per le operazioni di lavaggio e disinfezione dei cestini posizionati sulle aree pubbliche e nel rispetto delle modalità indicate al punto **2.3.5. KPI**.

Art. 35 Raccolta rifiuti abbandonati:

Il soggetto Gestore provvederà ad effettuare gli interventi per il ritiro dei rifiuti abbandonati che dovessero essere segnalate dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o da altri soggetti interessati, tramite il numero verde aziendale; tali interventi riguarderanno la Raccolta di rifiuti abbandonati accidentalmente su strade ed aree pubbliche e pulizia delle aree circostanti, intervenendo tempestivamente, entro e non oltre le ore 24 (ventiquattro) dal verificarsi dell'evento **2.2.4. KPI** e la rimozione dei rifiuti e pulizia dei luoghi a seguito di incidenti stradali, il cui intervento dovrà

avvenire entro le 2 (due) ore da verificarsi dell'evento **2.4.1. KPI.**

Inoltre il comune di Santa Marinella ha previsto che il soggetto Gestore dovrà organizzare per tutta la durata dell'appalto, almeno n. 1 intervento annuo di bonifica del territorio comunale, da concordare preventivamente con il Comune secondo le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei servizi proposti nel suo progetto tecnico proposto in occasione della nuova gara di appalto per i servizi di igiene urbana.

L'intervento e/o gli interventi periodici di bonifica del territorio saranno eseguiti previo approvazione del competente Ufficio tecnico, in particolare per quanto riguarda il luogo di esecuzione, i modi, le attrezzature ed il personale impiegato ed i tempi necessari per ultimare le prestazioni da effettuare.

Il servizio/i effettuati è/sono comprensivo/i del trasporto dei rifiuti raccolti ed inviati agli impianti di smaltimento finale ed il costo di esecuzione è compreso nel canone di appalto ad esclusione delle spese di smaltimento dei rifiuti raccolti, che rimarranno a carico del Comune di Santa Marinella.

L'Amministrazione comunale di Santa Marinelli adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Art. 36 - pulizia spiagge litorale comunale.

Il servizio di pulizia delle spiagge comprende una serie di attività collegate alla fruizione degli arenili ed in particolare:

- Raccolta dei R.S.U. dalle spiagge e conferimento nei contenitori per il successivo trasporto e smaltimento;
- Asporto di terra e/o sabbia portata dal vento e/o dai bagnanti sui marciapiedi e sulle strade;
- Pulizia degli arenili ove possibile con mezzi meccanici altrimenti a mano;
- Trasporto a rifiuto dello strato superficiale non idoneo.

Il soggetto Gestore dovrà predisporre un *"Programma temporale di intervento"* (cfr. punto 2.3.4. KPI), contenente, tra l'altro, l'esatto numero dei cestini getta carte acquistati che intende posizionare, con indicate le caratteristiche tecniche degli stessi (mono materiale e/o multi materiale, colore, materiale ecc.) che sarà consegnato all'Amministrazione Comunale di Santa Marinella prima dell'avvio del nuovo servizio di igiene urbana.

In tale *"Programma temporale di intervento"* dovranno, inoltre, essere indicate le frequenze degli svuotamenti, le modalità, le attrezzature ed il personale previsti per l'esecuzione del servizio di svuotamento dei cestini.

Per quanto riguarda la pulizia degli arenili il soggetto Gestore dovrà procedere inizialmente con la rimozione progressiva manuale e/o meccanica dei residui ingombranti e R.S.U. giacenti sull'arenile mediante l'impiego di adeguata attrezzatura. Successivamente alla bonifica del tratto si dovrà provvedere ove possibile, alla preparazione meccanica dell'arenile mediante erpicatura con vibrocoltivatore dotato di pettine posteriore a denti fitti, trainato da trattore agricolo e/o altra idonea attrezzatura che il soggetto Gestore dovrà indicare nel citato *"Programma temporale di intervento"*.

In presenza di normali quantitativi di alghe si dovrà operare con un idoneo rastrellone raccogli sarmenti.

Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e sversati in autocompattatore per il suo smaltimento presso impianti autorizzati a norma di legge.

Per ciò che concerne le spiaggette di dimensioni minori e con accessi meno agevoli il soggetto Gestore dovrà prevedere ad una pulizia periodica, con sistemi di pulizia manuale e con personale dotato delle necessarie attrezzature e mezzi di adeguata dimensione, nella misura minima di tre interventi annui nel periodo invernale che dovranno essere eseguiti nei mesi di novembre, gennaio e maggio.

Dal mese di giugno e per tutto il periodo estivo, ovvero fino al 30 settembre, il soggetto Gestore dovrà indicare nel proprio "Programma temporale di intervento", le frequenze, i mezzi, le attrezzature ed il personale previsto.

Potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale interventi straordinari di pulizia delle spiagge che dovranno essere eseguiti, senza alcun onere aggiuntivo, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione da parte dell'Ente appaltante.

Il comune di Santa Marinella ha previsto, per ogni anno di appalto, alcune giornate ecologiche che il soggetto Gestore dovrà indicare nel proprio progetto "Programma temporale di intervento", in modo da coinvolgere le associazioni ambientaliste giovanili presenti sul territorio e da attuare un intervento massivo su tutte le zone che versano in condizioni disastrose a causa dei rifiuti presenti ed abbandonati abusivamente ed in maniera indiscriminata sulle spiagge demaniali.

Art. 37 Raccolta carogne animali:

Il servizio consiste nella rimozione, trasporto e smaltimento di carcasse animali rinvenute su suolo pubblico entro il più breve tempo possibile oltre a quelle ritrovate nel corso delle normali operazioni di raccolta, su segnalazione, tramite il numero verde, da parte degli utenti e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale di Santa Marinella.

Le operazioni dovranno essere svolte con i normali automezzi abitualmente in uso per i servizi di raccolta e trasporto dei RSU.

In caso di animali di *Piccola taglia* la carogna dell'animale dovrà essere rimossa, dandone immediata comunicazione alla A.S.L. competente per territorio e/o i Servizi Veterinari competenti, introducendola in un robusto sacco di plastica spessa a chiusura ermetica per procedere a successivo smaltimento in appositi impianti autorizzati secondo la vigente normativa sanitaria-ambientale.

In caso di animali di grandi dimensioni dovrà preliminarmente essere contattata l'autorità Sanitaria e/p i Servizi Veterinari competenti e si dovrà procedere secondo le direttive di quest'ultima in accordo con la normativa sanitaria-ambientale servendosi, qualora necessario, di ditte terze appositamente autorizzate e precedentemente individuate di concerto con l'Ente Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa sanitaria ambientale Reg. UE n. 1774/2002 e s.m.i. e D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le 2 (due) ore successive dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e/o da altri utenti tramite il numero verde. (cfr. 2.4.2 KPi).

Art. 38 Smaltimento rifiuti inerti - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili:

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

I materiali inerti prodotti dai singoli utenti potranno essere conferiti presso l'isola ecologica situata in via Perseo - Località Marazzeta, nei limiti previsti Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.

Per quantità eccedenti a quelle indicate nel citato art. 6, ogni utente dovrà provvedere a sottoscrivere apposita convenzione con ditta autorizzata per lo smaltimento dei materiali inerti.

Art. 39 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi:

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il soggetto gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 40 Pulizia dei mercati:

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Comune ed inseriti in appositi contenitori.

Nel comune di Santa Marinella si svolgono due mercati periodici, con cadenza settimanale, il giovedì in via Giulio Cesare ed in Piazza Trieste, dotati di circa 56 postazioni ed il lunedì, in viale Tirreno, nella frazione di Santa Severa, dotato di circa 40 postazioni.

Il soggetto Gestore deve provvedere a redigere un piano d'intervento che prevede la mattina stessa di ogni evento mercatale, il posizionamento di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata delle principali cinque tipologie di rifiuto:

1. Umido;
2. Secco non riciclabile (indifferenziato);
3. Carta e materiali cartacei;
4. Vetro, alluminio, metalli (multi materiale pesante);
5. Plastica e materiali plastici;

Tali contenitori dovranno essere immediatamente rimossi una volta terminato il mercato. Successivamente dovrà essere effettuata la pulizia delle aree oggetto dell'intervento che dovranno iniziare una volta ultimate le operazioni di vendita.

Le operazioni consisteranno nella pulizia delle aree, lavaggio delle sedi stradali sia manuali che con l'intervento, qualora necessari, di adeguati mezzi meccanici.

Il soggetto Gestore dovrà provvedere anche alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e di quelli conferiti negli appositi contenitori che dovranno essere preventivamente posizionati dalla ditta interessata al presente appalto.

Tutte le operazioni di pulizia e lavaggio dei luoghi oggetto delle operazioni del mercato nonché le modalità di esecuzioni relative al ripristino della zona oggetto del mercato settimanale, dovranno essere indicate nel citato piano di intervento che il soggetto Gestore consegnerà al Comune di Santa Marinella prima dell'avvio del nuovo appalto di igiene urbana e dovranno essere chiaramente indicate le attrezzature che il soggetto Gestore intende posizionare prima delle operazioni e al termine del mercato per il ripristino della situazione.

Art. 41 Pozzetti stradali - grigliati

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del soggetto Gestore.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 42 Aree adibite a Sagre, Circhi, Giostre, Spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche:

Nel corso dell'anno si svolgono nel territorio comunale di Santa Marinella diverse manifestazioni periodiche tra le quali si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. FESTA DEL PATRONO - SAN GIUSEPPE - 19 maggio: con manifestazioni che possono variare dai 3 giorni fino ad un massimo di 7 a seconda del calendario;
2. SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - Prima domenica di Luglio;
3. SURF EXPO Fine luglio sulla spiaggia del castello di Santa Severa;
4. NOTTE BIANCA - 1^a settimana di Agosto.

Inoltre, per tutta la stagione estiva, in special modo nei weekend, il CENTRO STORICO potrà essere interessato da manifestazioni di vari genere che saranno comunicate per tempo al soggetto Gestore dall'Ente Appaltante.

Il soggetto Gestore, nell'ambito del servizio di raccolta e spazzamento, si dovrà impegnare ad effettuare la pulizia straordinaria o comunque una raccolta straordinaria di rifiuti anche ingombranti, nei luoghi, nei modi e nei tempi concordati con l'Ente Appaltante, al termine di ogni evento.

Pertanto il soggetto Gestore dovrà redigere un piano d'intervento che verrà consegnato all'Amministrazione, che preveda il posizionamento di un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata delle cinque tipologie di rifiuto e le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni di pulizia nel corso delle manifestazioni di cui sopra.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere garantito dopo tutti gli eventi e le operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi dovranno avvenire entro e non oltre 6 (sei) ore dopo l'intervento (cfr. punto 2.4.3 KPI); inoltre nel corso dell'appalto, si potranno verificare altri eventi, che saranno comunicati in tempo utile dall'Ente Appaltante al soggetto Gestore e per i quali dovranno essere previsti degli interventi per il ripristino delle condizioni ante e post evento.

Le aree occupate da Sagre, Spettacoli viaggianti, Giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune potrà richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 43 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati:

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Gli obblighi in parola comprendono anche le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi.

4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 44 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali:

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, ha l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattore agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

3. In caso di inosservanza, le eventuali operazioni di raccolta e spazzamento viene effettuato dal soggetto Gestore che può rivalersi sui responsabili.

Art. 45 Sgombero neve:

Anche se è per il comune di Santa Marinella è un evento piuttosto raro, in caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso, previa comunicazione ed assenso dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso.

non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta.

In caso di nevicate il Comune, anche tramite il soggetto Gestore, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di sale, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Il servizio di sgombero neve, di norma, viene effettuato con le risorse di mezzi e personale adibiti allo Spazzamento manuale e deve comprendere lo sgombero neve ed il trattamento antighiaccio; in caso di nevicate tutto il personale addetto al servizio di spazzamento stradale verrà adibito, con gli attrezzi necessari, alla spalatura e allo sgombero delle strade del territorio comunale, secondo le disposizioni impartite dal Comune e secondo il Piano di emergenza neve predisposto dallo stesso.

Il personale addetto con idonei mezzi che il soggetto Gestore avrà a disposizione dovrà effettuare le operazioni di spargisale con il sale che sarà fornito dal Comune di Santa Marinella.

Art. 46 Gestione dei rifiuti cimiteriali:

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un servizio pulizia quotidiana all'esterno del Cimitero comunale situato in via dei Cipressi, consistente nel prelievo dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia interna del cimitero stesso, le cui operazioni non sono comprese nel nuovo appalto di igiene urbana, dello svuotamento, con frequenza giornaliera, dei cestini portarifiuti posizionati nella zona adiacente, la raccolta delle composizioni floreali.

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con i specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno, a cura del responsabile Cimiteriale.

A tal proposito il D.P.R. n. 254/2003 e s.m.i. all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), identifica i rifiuti cimiteriali come:

- rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es., le maniglie);
- Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- Resti metallici di casse (per es., zinco, piombo);
- Rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terra da scavo, murature e similari;
- Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, i suddetti rifiuti sono classificati come urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 del CER.

La norma prevede, pertanto, che i codici che potrebbero essere ritenuti pertinenti sono i seguenti:

- 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;
- 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo;
- 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.

Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:

- 200137* e 200138 (legno) per i rifiuti di legno delle casse;
- 200139 (plastica);
- 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche;

Art. 47 - Deiezioni canine

Il comune di Santa Marinella ha previsto l'istituzione di un servizio di raccolta di questa tipologia di rifiuti mediante l'installazione, in zone concordate con il soggetto Gestore, di un adeguato numero di contenitori per le deiezioni canine.

Il soggetto Gestore dovrà prevedere l'acquisto, l'installazione di almeno n. 200 apparecchiature e la loro gestione per tutta la durata del nuovo appalto di igiene urbana, che dovranno essere posizionate in luoghi precedentemente concordati con l'Amministrazione Comunale di Santa Marinella.

Art. 48 - Riepilogo frequenze di raccolta

FREQUENZE DI RACCOLTA PERIODO INVERNALE 1 OTTOBRE - 31 MAGGIO			
	Utenze domestiche	Utenze commerciali	Utenze commerciali dedicate
Frazione organica	3/7	3/7	6/7
Carta cartone	1/7	1/7	3/7
Materiali plastici	1/7	1/7	1/7
Materiali di vetro barattolame/lattine	1/15	1/15	4/7
Rifiuto indifferenziato	1/7	1/7	2/7
Rifiuti ingombranti	a chiamata	-0-	-0-
Rifiuto verde domiciliare	1/7	-0-	-0-
RAEE e metalli	Da portare in Ecocentro	-0-	-0-
Pile farmaci	-0-	1/30	1/30
Pannolini pannoloni	2/7 e/o a chiamata	-0-	2/7 e/o a chiamata
Svuotamento cestini	6/6		

FREQUENZE DI RACCOLTA PERIODO ESTIVO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE			
	Utenze domestiche	Utenze commerciali	Utenze commerciali dedicate
Frazione organica	3/7	3/7	12/7 doppia raccolta
Carta cartone	1/7	1/7	3/7
Materiali plastici	1/7	1/7	3/7
Materiali di vetro barattolame/lattine	1/7	1/7	8/7 doppia raccolta
Rifiuto indifferenziato	2/7	2/7	5/7
Rifiuti ingombranti	a chiamata	-0-	-0-
Rifiuto verde domiciliare	1/7	-0-	-0-
RAEE e Metalli	Da portare in Ecocentro	-0-	-0-
Pile farmaci	-0-	1/30	1/30
Pannolini pannoloni	2/7 e/o a chiamata	-0-	2/7 e/o a chiamata
Svuotamento cestini	6/6		

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Controlli ed accertamenti:

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi

segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Il Comune di Santa Marinella potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento.

4. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.

5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 50 - Sistema sanzionatorio:

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 -263 del D. Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" si applicano le seguenti sanzioni amministrative, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi:

a) dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato: sanzione amministrativa da € 25 a € 200;

b) divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 25 a € 400;

- c) conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento e del calendario ed orario di raccolta: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- d) mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 250 a € 300;
- e) mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- f) manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- g) mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- h) divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- i) obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico; di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- j) obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività (anche temporanea): sanzione amministrativa da € 25 a € 300;

- k) mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- l) obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie ed aree, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati: sanzione amministrativa da € 25 a € 400;
- m) divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- n) conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- o) obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- p) obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- q) obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa da € 100 a € 400;

- r) obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- s) obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni: sanzione amministrativa da € 25 a € 300;
- t) obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa da € 25 a € 350;
- u) divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- Inoltre sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per chi non rispetti i seguenti divieti:
- v) imbrattare e affiggere manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- w) arrecare intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi di Igiene Urbana, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti o temporaneamente vietati per la pulizia di strade e piazze;
- x) conferire rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati;
- y) conferire materiali che non siano stati ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche arrechino danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituiscano pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
- z) conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiale ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- aa) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, al di fuori dal Centro di Raccolta Comunale, su aree pubbliche, e su aree private;

- bb) danneggiare strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- cc) abbandonare gli escrementi lasciati da animali domestici in luoghi pubblici;
- dd) accompagnare animali domestici in luoghi pubblici senza essere in possesso di apposita paletta e involucro, per provvedere alla rimozione delle feci e successivo deposito nei cassonetti stradali;

2. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore;

Art. 51 Norme in deroga ed entrata in vigore:

Le modifiche contenute nel presente Regolamento rispetto a quello in essere sono, immediatamente applicabili in attesa delle nuove determinazioni che l'evoluzione normativa imporrà in merito ad una corretta gestione sia del sistema della Tariffazione che su quello prettamente organizzativo del servizio di igiene urbana e servizi collaterali.

ART. 52 Norme finali:

Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto, ovvero incompatibili, con quelle contenute nel precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 dicembre 2012; n.50.

VERBALE PUNTO 4 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 7.9.2017 AD OGGETTO: "NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE. (REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 28.12.2012)".

Ascoltato il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi, significando che gli interventi completi sono agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Escono dall'aula i Consiglieri **Fratturato, Bianchi, Vergati e Toppi = 11 presenti.**

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al **Consigliere Maggi** che illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Interviene il **Consigliere Marina Ferullo** la quale annuncia voto favorevole in quanto la delibera è frutto di un lavoro svolto di concerto tra Maggioranza e Minoranza, con un capitolato molto dettagliato.

Successivamente, non essendoci interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

Presenti	11
Votanti	11
Favorevoli	11
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	6 (Massera, Vincenzi, Fratturato, Bianchi, Vergati e Toppi)

Per effetto della votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti	11
Votanti	11
Favorevoli	11
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	6 (Massera, Vincenzi, Fratturato, Bianchi, Vergati e Toppi)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.